Conto corrente con la posta

Anno 78° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 25 novembre 1937 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 6 agosto 1937-XV, n. 1896.
Revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F;*
Visto il decreto Reale 8 febbraio 1923, n. 422;
Visto il R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere alla emanazione di norme speciali per disciplinare la rivedibilità dei prezzi in relazione alle contingenti circostanze di mercato nelle quali si svolgono i lavori;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per le corporazioni, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'educazione nazionale, per le comunicazioni e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i lavori relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni statali, di durata superiore ad un anno, aggiudicati prima del 5 ottobre 1936, limitatamente alla parte eseguita dal 1° gennaio al 30 giugno 1937-XV, è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi pattuiti semprechè l'Amministrazione riconosca, con giudizio insindacabile, essersi verificate, in confronto dei prezzi correnti al tempo della aggiudicazione, variazioni maggiori del 20 % nel complesso dei lavori eseguiti fino al 30 giugno 1937-XV.

L'aumento non si applica alla quantità di lavoro che l'impresa, a giudizio dell'Amministrazione, avrebbe potuto eseguire e non abbia invece eseguito in proporzione al tempo trascorso dalla consegna, nè si applica ai materiali precedentemente approvvigionati in cantiere.

Per la parte di lavori eseguita o da eseguire dopo il 1° luglio 1937-XV, è ammessa la facoltà di cui al primo comma semprechè le variazioni dei prezzi risultino maggiori del 10 % e con le limitazioni stabilite nel secondo comma.

Nei casi di appalto concorso si terrà conto della data di presentazione dell'offerta.

Art. 2.

Nei contratti di appalto, da stipulare dopo la pubblicazione del presente decreto per opere la cui esecuzione richieda un periodo di tempo non inferiore ad un anno e per le quali si prevedano oscillazioni nei prezzi, si potranno introdurre clausole con le quali l'amministrazione si riservi la facoltà insindacabile di rivedere e modificare i prezzi, sempreché si verifichino variazioni maggiori del 10 % nel complesso del lavoro e con le limitazioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 3.

Nei casi in cui ai sensi dei precedenti articoli, sia disposta la revisione dei prezzi di appalto, per essersi verificata sul complesso del lavoro una differenza di prezzo superiore alla stabilita percentuale, la revisione si intende operativa soltanto per la parte della differenza eccedente la percentuale medesima.

Art. 4.

Nel termine di giorni trenta dalla notificazione delle deliberazioni adottate dalle Amministrazioni sulla domanda di revisione dei prezzi è ammesso ricorso ai Ministri competenti, che provvedono in modo definitivo e insindacabile in conformità del parere di una Commissione, istituita presso il Ministero dei lavori pubblici e nominata dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con le altre Amministrazioni interessate.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — LANTINI — BOTTAI — BENNI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 107. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 ottobre 1937-XV, n. 1897.

Estensione alle Colonie dell'Africa Orientale Italiana e della Libia dell'azione agraria deferita all'Opera nazionale per i combattenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926-IV, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1100, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'Amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di autorizzare l'Opera nazionale per i combattenti a svolgere anche nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia i compiti ad essa attribuiti nel Regno;;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Opera nazionale per i combattenti è autorizzata a svolgere anche nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia i compiti ad essa attribuiti nel Regno in virtù del regolamento approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926-IV, numero 1606, e successive modificazioni.

Ai fini di cui sopra i piani generali di colonizzazione entro i quali deve svolgersi nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia l'azione dell'Opera nazionale per i combattenti devono riportare la preventiva approvazione del Ministero dell'Africa Italiana e non potranno essere posti in attuazione se non dopo che per i corrispondenti piani finanziari sia intervenuta l'approvazione dei Ministeri dell'Africa Italiana e delle finanze.

Il presente decreto, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 103. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 1898.

Composizione dei Tribunali militari marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931-IX, n. 919, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2903, contenente norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923-I, n. 2316, e nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di apportare alcune modifiche alle norme che regolano la composizione dei Tribunali militari marittimi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I primi due commi dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2903, sono abrogati e sostituiti dai seguenti, fermo restando il disposto dell'art. 9 del R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931-IX, n. 919 (con modificazioni):
« Se l'accusato avrà grado di tenente di vascello, di capitano od altro superiore, la composizione del Tribunale militare marittimo dovrà essere modificata in guisa che due giudici siano superiori almeno di un grado a quello dell'accusato ed uno sia per lo meno a lui uguale in grado, ma più anziano.
« Il presidente dovrà essere superiore almeno di due gradi a quello dell'accusato. I giudici supplenti dovranno essere superiori almeno di un grado o per lo meno più anziani dell'accusato ».

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° dicembre 1937-XVI e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. I Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 118. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 novembre 1937-XVI, n. 1899.

Provvedimenti di agevolazione sui diritti erariali a favore delle Associazioni e Società sportive.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge dei diritti erariali sugli spettacoli 30 dicembre 1923, n. 3276;
Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 10, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 894;
Visto il R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 734, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1248;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti di agevolazione sui diritti erariali a favore delle Associazioni e Società sportive;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le dotazioni, i sussidi e i contributi corrisposti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e da altri Enti, nonchè da privati alle Associazioni e Società sportive in genere riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) sono esenti dal diritto erariale stabilito dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Le disposizioni, peraltro, contenute nell'articolo precedente si applicano anche per i diritti ancora dovuti e non pagati al giorno della entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 106. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 novembre 1937-XVI, n. 1900.

Operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti al comune di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I resti di capitale al 1° gennaio 1937-XV dei mutui da indicarsi con decreto del Ministro per le finanze concessi dalla Cassa depositi e prestiti a favore del comune di Napoli e degli ex Comuni ad esso aggregati saranno trasformati in nuovi mutui al saggio del 4,50 % e con ammortamento cinquantennale a decorrere dalla data suindicata.
Per le operazioni assistite da contributo statale, questo resterà invariato nell'importo e nella durata, ed i nuovi mutui riguarderanno solo la quota a carico dell'Ente mutuatario.

Art. 2.

La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, è autorizzata ad emettere, fino alla concorrenza del capitale nominale di trecento milioni, cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale, ammortizzabili in 50 anni con sorteggio annuale e fruttanti l'interesse del 4,50 %, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura.

I titoli al portatore possono essere unitari del valore nominale di lire mille e raggruppare cinque, dieci, venti, cinquanta cartelle.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto a determinare le caratteristiche dei titoli al portatore e dei certificati nominativi, e quant'altro si attiene al servizio delle cartelle, anche per la migliore disciplina della circolazione e del sorteggio delle cartelle stesse.

Art. 3.

In corrispondenza delle somme ricavate dall'emissione delle cartelle, la Cassa depositi e prestiti effettuerà mutui al predetto Comune con le norme del titolo secondo, parte seconda, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e la procedura dell'art. 3 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 287.

Art. 4.

Gli atti relativi alle operazioni contemplate negli articoli 1 e 3, nonchè a quelle analoghe che intercederanno con altri enti per il raggiungimento dei fini previsti nel presente decreto, sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta indiretta sugli affari.

Ove, peraltro, occorra la registrazione di tali atti, essa è soggetta alla sola imposta fissa di registro ed ipotecaria di L. 20 per ciascuna formalità.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, *foglio* 114. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 agosto 1937-XV, n. 1901.

Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di emanare provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia;

Considerato che a causa della particolare natura della laguna e dell'importante logorio dell'acqua si sono verificati gravi deperimenti materiali sulle costruzioni, tali da mettere in serio pericolo le condizioni statiche di esse;

Ritenuto che per riparare i danni prodotti dal detto deterioramento e prevenire maggiori deterioramenti e pericoli sempre più gravi in un prossimo avvenire, si rende necessario ed urgente provvedere alla esecuzione di importanti lavori a cura ed a spese dello Stato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'educazione nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella città di Venezia, per quanto attiene al centro e all'isola della Giudecca e alle isole di Lido, Murano e Burano, sarà provveduto a cura e spese dello Stato:

a) alla escavazione e sistemazione, previo prosciugamento, di tutti i canali e rii i cui fondali siano insufficienti e per il loro progressivo interrimento e per la necessità di approfondirli per portare i relativi fondali alla quota necessaria alla libera espansione della marea;

b) alla esecuzione di quelle maggiori fondazioni degli edifici e delle rive prospicienti che fossero richieste dal predetto approfondimento dei fondali originari;

c) alla sistemazione dei ponti in relazione ai lavori suddetti;

d) alle riparazioni e sistemazioni di edifici monumentali dello Stato in dipendenza dei lavori previsti nel presente articolo qualora non siano sufficienti le assegnazioni ordinarie di bilancio;

e) alle altre opere, che in luogo dei lavori, previsti dalla precedente lettera *b*) si rendessero necessarie per la sistemazione dell'edilizia locale anche per ragioni igieniche.

Art. 2.

In occasione dell'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 e durante il prosciugamento dei canali dovrà essere provveduto a cura dei rispettivi proprietari a tutti quei lavori che risultino necessari per il consolidamento delle fondazioni degli edifici e a quant'altro è inerente alla sicurezza dei medesimi nonchè ai lavori intesi a migliorare la salubrità delle costruzioni specialmente mediante opere per la difesa degli edifici medesimi da causa di umidità.

La necessità di tali lavori sarà riconosciuta dal podestà, previo parere dell'ufficiale sanitario e del Genio civile e sentita la Commissione edilizia comunale.

Sarà osservata, in quanto applicabile, la procedura dell'art. 55 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Tali opere saranno sussidiate dal comune di Venezia in ragione del 30 % della spesa a collaudo eseguito.

Saranno pure sussidiati i seguenti lavori dei privati:

a) i lavori indicati al 1° comma del presente articolo anche se non eseguiti durante il prosciugamento dei canali, purchè si tratti di riparazioni indilazionabili nei riguardi della pubblica incolumità;

b) i lavori di riparazione e di ripristino delle parti architettoniche o decorative di edifici privati che abbiano particolare interesse artistico;

c) le opere di risanamento dei fabbricati o parti di essi aventi particolare utilità anche per il decoro edilizio cittadino o per la loro monumentalità.

Il contributo predetto potrà essere elevato fino ad un massimo del 50 % qualora si tratti di restauri ad edifici di particolare interesse artistico ed il costo dei lavori necessari sia riconosciuto a norma del 2° comma dell'articolo successivo gravoso in rapporto al reddito di cui l'edificio stesso è suscettibile.

I contributi che il comune di Venezia corrisponderà giusta i commi precedenti ai privati, saranno rimborsati dallo Stato nei limiti della somma prevista dall'art. 6.

Art. 3.

Qualora i privati non eseguissero i lavori riconosciuti necessari nel periodo di tempo stabilito dal comune di Venezia, questo ha facoltà di sostituirsi in tutto o in parte nella esecuzione diretta dei lavori che si intenderanno fatti nell'interesse e per conto dei proprietari medesimi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 della vigente legge comunale e provinciale.

Le modalità della concessione e liquidazione dei contributi ai privati da parte del Comune e il rimborso da parte dello Stato saranno stabilite con apposito decreto Reale da emanarsi a termini dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.

Art. 4.

Per tutti i lavori riguardanti edifici sottoposti alle vigenti disposizioni sulla tutela artistica monumentale sarà richiesto il preventivo assenso del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 5.

Per le opere previste dalla lettera *e*) dell'art. 1 del presente decreto, che non fossero eseguite a cura e spese dello Stato, in base a programma da approvarsi annualmente dal Ministero dei lavori pubblici e che il Comune intendesse intraprendere, lo Stato concorrerà con un contributo nella metà della spesa.

Con apposita convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione dei lavori pubblici ed il comune di Venezia saranno stabilite le modalità riflettenti la vigilanza sull'esecuzione delle opere che saranno eseguite dal Comune e per l'erogazione del contributo predetto.

La convenzione sarà approvata con decreto del Ministro per i lavori pubblici d'accordo con i Ministri per l'interno, per le finanze e per l'educazione nazionale.

Art. 6.

Per provvedere ai lavori di cui agli articoli precedenti è autorizzata la spesa di L. 30.000.000 da iscriversi a cura del Ministero delle finanze nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in dieci esercizi finanziari in parti uguali a cominciare dall'esercizio 1937-1938.

Art. 7.

Il piano generale di risanamento per la cui esecuzione è stabilito il termine di anni dieci dalla data del presente decreto, sarà approvato ai termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, con Regio decreto, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'educazione nazionale, per quanto riguarda la parte artistica e panoramica, e sentito il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio centrale delle stazioni di cura, soggiorno e turismo.

Per l'attuazione del piano stesso sono da osservare le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 8.

Il comune di Venezia è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui la occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Art. 9.

Prima di procedere alle espropriazioni dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve fare una notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato, qualora l'area non debba rimanere scoperta, se o meno intendano essi stessi addivenire all'edificazione e ricostruzione sulle loro proprietà, singolarmente se proprietari dell'intera zona o riuniti in Consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano e alle disposizioni edilizie e di igiene vigenti nel Comune stesso.

Il Comune dovrà altresì notificare ai rispettivi proprietari, quelle aree che verranno assoggettate al vincolo di impedita costruzione, in conformità a quanto stabilito nel piano di risanamento di cui all'art. 7.

Per tale vincolo verrà corrisposta ai proprietari una corrispondente indennità stabilita con le norme del presente decreto.

Art. 10.

Per l'esecuzione del piano di risanamento si applicheranno le seguenti norme:

a) nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione conseguente alle espropriazioni da eseguirsi per il piano di risanamento;

b) l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata in base alla media tra il valore venale e l'imponibile agli effetti dell'imposta sui terreni e sui fabbricati capitalizzata ad un tasso del 3,50 % al 7 % a seconda delle condizioni della località, delle condizioni igieniche dell'edificio, dello stato di conservazione, di stabilità e delle altre condizioni dell'edificio stesso.

Art. 11.

Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita con la legge di espropriazioni per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del Prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 12.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il prefetto della provincia di Venezia, in seguito a richiesta del comune di Venezia dispone perchè in contraddittorio col Comune stesso e con i rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze dello stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 10 della presente legge, sentito ove occorra un tecnico da lui scelto nell'Albo degli ingegneri della provincia di Venezia, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti

quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa. Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione della indennità il prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) tale decreto del prefetto deve essere, a cura dello espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione, la indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) del presente articolo sono trattate colla procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'art. 10 del presente decreto.

Art. 13.

Il comune di Venezia è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dall'esecuzione delle opere previste nel piano di risanamento, contributi di miglioria nei limiti e con le forme previste nel testo unico per la finanza locale, approvata con R. decreto-legge 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 14.

Nel perimetro di cui all'art. 1 agli effetti dell'imposta sui fabbricati il reddito netto sarà fissato deducendo dal reddito lordo dei fabbricati medesimi, a titolo di riparazione, di mantenimento e di ogni altra spesa o perdita eventuale, oltre alla normale detrazione stabilita dalla legge, un ulteriore decimo del reddito stesso.

In relazione alla concessione suddetta i proprietari dei fabbricati sono obbligati alla tempestiva esecuzione di ogni opera necessaria alla buona conservazione e manutenzione degli immobili.

Art. 15.

Gli edifici completamente nuovi, le sopraelevazioni e i nuovi piani aggiunti, come pure i fabbricati che saranno radicalmente trasformati e in massima parte ricostruiti con completo o parziale rifacimento dei muri perimetrali oppure col completo svuotamento interno e con la ricostruzione di diverse abitazioni con relativi muri divisori, pavimenti e soffitti, godranno inoltre della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte sui fabbricati purchè la esecuzione sia stata richiesta per effetto delle opere previste nel presente decreto, e del piano di risanamento e nel termine previsto per l'effettuazione di quest'ultimo.

Art. 16.

La tassa di registro e di trascrizione ipotecaria sui soli trapassi di proprietà al comune di Venezia per l'esproprio o l'acquisto degli immobili occorrenti per l'esecuzione del piano di risanamento, è stabilita nella misura fissa di L. 10, per ogni atto e per ogni trascrizione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 agosto 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI GIGLI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1937 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 391, *foglio* 144. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 1902.

Aumento di mille unità nell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 742, relativo alla costituzione di un Corpo di agenti di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1925, n. 1846, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, relativo alla costituzione di un Corpo speciale di polizia per la Capitale;

Visto il R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approvò il regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 681, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1935, n. 2318, apportante aumento di mille unità all'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto-legge 9 marzo 1936, n. 472, convertito in legge con la legge 4 giugno 1936, n. 1185, sulla istituzione di una Divisione speciale di polizia per la città di Napoli;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1508, apportante aumento di 125 unità all'organico delle guardie scelte di pubblica sicurezza e riduzione di uguale numero dell'organico delle guardie di pubblica sicurezza;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di apportare ulteriore aumento di mille unità all'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La forza organica del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza è aumentata di mille unità.

In dipendenza di tale aumento l'organico attuale del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza resta modificato come appresso:

Marescialli di 1ª classe	752
Marescialli di 2ª e 3ª classe	1180
Brigadieri	1086
Vicebrigadieri	1293
Guardie scelte	2133
Guardie	10795
Allievi	460
Totale	17699

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stanziare nel bilancio dell'Interno i fondi occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 120. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 novembre 1937-XVI, n. 1903.
Consegna dei titoli definitivi del Prestito redimibile cinque per cento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 151, concernente la emissione del Prestito redimibile cinque per cento;

Veduto il R. decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933, col quale furono stabilite le norme per l'attuazione di detto Regio decreto-legge;

Veduti il decreto del Capo del Governo, in data 11 dicembre 1936-XV; il R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, numero 2306, convertito nella legge 3 aprile 1937-XV, n. 619, e il R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 97, con i quali provvedimenti i possessori di immobili furono messi in grado di effettuare il versamento delle quote di sottoscrizione dovute, fruendo della concessione di crediti o di anticipazioni o di particolari polizze di assicurazione sulla vita e comunque di notevoli agevolezze;

Veduto il R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 47, col quale fu disciplinata la facoltà concessa ai possessori di immobili di effettuare il riscatto, in danaro, dell'imposta straordinaria immobiliare, istituita col mentovato R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743;

Veduto il R. decreto 17 giugno 1937-XV, n. 885, col quale fu disposto il pagamento degli interessi, scaduti al 1° luglio 1937-XV, ai possessori di immobili e ai sottoscrittori che avessero effettuato l'integrale versamento delle quote del prestito, dovute o sottoscritte;

Ritenuta l'opportunità di dettare particolari norme per la consegna dei titoli definitivi del Prestito redimibile cinque per cento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Consegna dei titoli definitivi del Prestito redimibile cinque per cento per i versamenti dei singoli possessori di immobili.

Art. 1.

I possessori di terreni o di fabbricati, tenuti a sottoscrivere al Prestito redimibile cinque per cento, a norma degli articoli 2 e seguenti del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, numero 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 151, non appena avranno corrisposto l'intero importo delle rispettive quote annuali di sottoscrizione ad essi attribuite ed inscritte nei relativi ruoli di riscossione, avranno facoltà di conseguire la commutazione delle quietanze ottenute dagli esattori delle imposte dirette, ovvero dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, con titoli definitivi del Prestito redimibile cinque per cento, al portatore.

Il giorno, a partire dal quale potranno essere presentate le quietanze, per la sostituzione con i titoli definitivi del prestito, sarà reso noto mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

I titoli definitivi del Prestito redimibile cinque per cento, da consegnare ai possessori d'immobili, considerati nel precedente articolo 1, dovranno corrispondere, per capitale nominale, all'importo complessivo delle quietanze, che saranno presentate, per provare l'integrale versamento delle relative quote di sottoscrizione, fissate a norma degli articoli 6 e 9 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.

Art. 3.

I titoli definitivi del Prestito redimibile cinque per cento, da consegnare ai singoli possessori d'immobili, avranno la decorrenza degli interessi a partire dal 1° gennaio 1937-XV.

All'atto della consegna sarà tenuto conto degli interessi, che i possessori d'immobili dovranno rifondere, sugli importi delle singole quote di sottoscrizione, a norma dell'articolo 47 del R. decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933.

Se il pagamento della quota di sottoscrizione sia stato effettuato, dai singoli possessori, in unica soluzione, la somma da addebitare corrisponderà agli interessi, alla ragione annua del cinque per cento, sull'ammontare della quota medesima, a decorrere dal 1° gennaio 1937-XV, sino al giorno del versamento di essa.

Per contro, se il pagamento della quota di sottoscrizione sia stato eseguito in più volte, la somma da addebitare corrisponderà all'insieme degli interessi, alla ragione annua del cinque per cento, sull'ammontare dei singoli versamenti eseguiti per siffatta quota, a decorrere dal 1° gennaio 1937-XV, sino al giorno di ciascun pagamento.

Art. 4.

Se i possessori d'immobili si siano avvalsi, limitatamente ad una parte della quota di sottoscrizione dovuta, della facoltà di riscattare l'imposta straordinaria immobiliare, considerata nell'art. 10 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743; ovvero abbiano conseguito il rimborso, parimenti di una sola parte, riconosciuta non dovuta, della quota di sottoscrizione, saranno consegnati titoli del prestito, di capitale nominale eguale all'importo delle quote di sottoscrizione rimasto in vigore, rappresentato dalle quietanze ridotte; e sino alla concorrenza di esso sarà altresì computato l'addebito degli interessi, considerato nel precedente art. 3.

La norma, contenuta nel presente articolo, sarà applicabile altresì nel caso di riduzione delle quietanze, in dipendenza di eccesso di versamento, debitamente accertato.

Art. 5.

Qualora i possessori d'immobili, giusta le disposizioni degli articoli 1 e 6 del R. decreto 17 giugno 1937-XV, n. 885, abbiano riscosso, sulle quote di sottoscrizione liberate, i corrispondenti interessi semestrali maturati al 30 giugno 1937-XV, in base alla presentazione delle relative quietanze, in tal caso, dai titoli definitivi del Prestito redimibile cinque per cento, che saranno consegnati, verranno distaccate e trattenute le cedole relative alla rata semestrale scaduta al 1° luglio 1937-XV.

I titoli saranno consegnati, con tutte le cedole corrispondenti ai semestri successivi; e non si farà luogo all'addebito di interessi considerato nel precedente art. 3, e già effettuato.

Art. 6.

La consegna dei titoli definitivi del Prestito redimibile cinque per cento potrà essere domandata dai possessori delle quietanze rilasciate dagli esattori delle imposte dirette o dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, sempre che esse non contengano indicazione veruna di persona o di ente, cui debbansi consegnare i titoli.

Per contro, se nelle quietanze siavi tale indicazione, giusta la facoltà concessa dall'art. 51 del R. decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933, la consegna dei titoli definitivi del Prestito dovrà essere domandata dalle persone ovvero dai rappresentanti degli enti, indicati nelle quietanze.

Anche se sulle quietanze siano designate le persone delegate per il ritiro dei titoli definitivi, la consegna di questi potrà essere domandata dai rappresentanti degli Istituti di credito di diritto pubblico, delle Banche d'interesse nazionale, delle Casse di risparmio, delle Banche popolari e cooperative, dei Monti di pegni di prima categoria o di qualsiasi altra azienda di credito, considerata nelle lettere *b*) e *c*) dell'art. 5 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, senza necessità di prova dell'incarico del ritiro dei titoli, purchè detti Istituti siano in possesso delle quietanze rilasciate, ai singoli possessori di immobili, dagli esattori ovvero dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, e abbiano sede o filiale nella Provincia, in cui risulti effettuato l'integrale pagamento della sottoscrizione. La medesima norma sarà applicabile alle quietanze presentate dalle filiali della Banca d'Italia.

Art. 7.

Se il pagamento delle quote di sottoscrizione sia stato eseguito in più volte, anzichè in unica soluzione, e le quietanze consegnate dagli esattori o dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, per ciascuna quota di sottoscrizione, contengano indicazioni di persone o di enti diversi, ai quali si debba effettuare la consegna dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito, questa dovrà essere domandata dalle persone o dai rappresentanti degli enti che risultino designati nelle quietanze di saldo; salva, in ogni caso, la facoltà consentita agli Istituti o Aziende di credito, indicati nell'ultimo comma del precedente articolo 6, di curare il ritiro dei titoli, in vece e per conto delle persone o degli enti designati nelle dette quietanze.

Art. 8.

Qualora nelle quietanze, rilasciate dagli esattori delle imposte dirette o dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, sia stata indicata la persona, cui debbansi consegnare i titoli definitivi del Prestito, ed essa non possa ritirarli, nè desideri a tal uopo valersi dell'opera di Istituto o di Azienda di credito, a norma dell'ultimo comma del precedente art. 6, potrà conferire l'incarico del ritiro dei titoli ad altri, dichiarando, a tergo della quietanza unica, ovvero di quella di saldo, il nome, il cognome, la paternità ed il domicilio della persona cui intenda conferire siffatto incarico.

La firma del mandante, in calce alla detta dichiarazione, dovrà essere autenticata da notaio, il quale sarà tenuto ad accertare l'identità e la capacità giuridica del firmatario.

La sottoscrizione dell'ufficiale autenticante sarà esente da legalizzazione, ma dovrà essere munita del di lui sigillo notarile.

Art. 9.

La consegna dei titoli definitivi del Prestito redimibile cinque per cento dovrà essere chiesta alla sezione di Regia tesoreria della provincia, nel cui territorio sia stato effettuato il pagamento delle quote di sottoscrizione.

Insieme con le domande dovranno essere presentate le relative quietanze, rilasciate ai possessori d'immobili, dagli esattori delle imposte dirette o dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, a prova dell'integrale pagamento delle quote annuali di sottoscrizione, inscritte nei ruoli e da essi dovute.

TITOLO II.

Consegna dei titoli definitivi del Prestito redimibile cinque per cento agli Istituti o alle Aziende di credito o di assicurazione per i versamenti collettivi.

Art. 10.

Gli Istituti o le Aziende di credito che, in dipendenza di assicurazioni, ovvero di anticipazioni, o di operazioni di credito contratte, o d'incarichi ricevuti, abbiano eseguito il pagamento integrale delle quote di sottoscrizione, attribuite alle ditte, alle quali si siano sostituiti, a norma degli articoli 1 e 6 del R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 97, potranno ottenere, a decorrere dal giorno che sarà indicato a norma del precedente art. 1, la consegna di titoli definitivi del Prestito redimibile cinque per cento, in corrispondenza dell'importo dei versamenti collettivi effettuati, in unica soluzione ovvero a rate.

Art. 11.

I titoli definitivi del Prestito redimibile cinque per cento, da consegnare agli Istituti o alle Aziende di credito, considerati nel precedente art. 10, dovranno corrispondere, per capitale nominale, all'importo dei versamenti collettivi da ciascuno effettuati e risultanti dagli elenchi dei possessori d'immobili tenuti alle sottoscrizioni, già presentati alle sezioni di Regia tesoreria provinciale, a norma dell'art. 1, secondo comma, del R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 97, e

dalle relative quietanze rilasciate giusta i successivi articoli 2 e 7 del medesimo decreto.

Qualora siansi verificati riscatti dell'imposta straordinaria immobiliare, per intere quote di sottoscrizione comprese negli elenchi collettivi, ovvero per parte di esse; e dove siano stati ordinati ed eseguiti rimborsi per quote di sottoscrizione o per parte di esse, non dovute, i titoli del Prestito da consegnare eguaglieranno, per capitale nominale, l'importo degli elenchi e delle relative quietanze, residuato dopo le dette variazioni.

La disposizione contenuta nel presente articolo sarà applicabile altresì nei casi nei quali gli elenchi e le corrispondenti quietanze abbiano subìto variazioni, in dipendenza di eccessi o di duplicazioni di versamenti, debitamente accertati.

Art. 12.

I titoli definitivi del Prestito redimibile cinque per cento, da consegnare agli Istituti o alle Aziende di credito, in corrispondenza dei versamenti collettivi da essi effettuati, avranno la decorrenza degli interessi a partire dal 1° gennaio 1937-XV.

L'addebito degli interessi, considerato nel precedente articolo 3, verrà computato, complessivamente, per l'intera somma versata da ciascun istituto, in unica soluzione o ratealmente, per ognuno degli elenchi dei possessori d'immobili, presentati alle sezioni di Regia tesoreria provinciale, a norma dell'art. 4 del R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 97, salvo a tener conto delle variazioni indicate nel precedente art. 11.

Qualora, in corrispondenza delle quote di sottoscrizione liberate, siano stati già riscossi gli interessi semestrali, maturati al 30 giugno 1937-XV, in base alla presentazione dei relativi elenchi di possessori d'immobili, a norma dell'articolo 6 del R. decreto 17 giugno 1937-XV, n. 885, dai titoli definitivi del prestito, che saranno consegnati, verranno distaccate e trattenute le cedole relative alla rata semestrale maturata al 1° luglio 1937-XV; e non si farà luogo all'addebito d'interessi testè indicato e già effettuato.

Art. 13.

La consegna dei titoli definitivi del Prestito dovrà essere chiesta dai rappresentanti degli Istituti o delle Aziende di credito, considerati nel precedente art. 10, alla sezione di Regia tesoreria provinciale, nel cui territorio siano situati gli immobili, ai quali le quote di sottoscrizione, liberate dagli istituti, si riferiscano.

Insieme con le domande si dovranno presentare gli elenchi dei possessori d'immobili, per conto dei quali siano stati eseguiti i pagamenti, nonchè i relativi riassunti e le corrispondenti quietanze.

TITOLO III.

Adempimenti da osservarsi dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale per la consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Art. 14.

Le sezioni di Regia tesoreria provinciale, nei riguardi delle domande concernenti le quote di sottoscrizione versate dai singoli possessori d'immobili, dovranno riscontrare:

a) che le richieste siano sottoscritte dalle persone, le quali abbiano diritto alla consegna dei titoli, a norma delle disposizioni dei precedenti articoli 6, 7 e 8;

b) che l'unica quietanza emessa, nel caso di versamento in unica soluzione, ovvero tutte le quietanze rilasciate, nel caso di versamenti in più soluzioni, per l'importo dell'intera quota di sottoscrizione dovuta, siano unite alla relativa richiesta;

c) che le quietanze presentate siano pienamente conformi alle rispettive contromatrici e contengano l'indicazione dell'esattoria o della sezione di Regia tesoreria provinciale emittente, della data, dell'articolo del ruolo cui ciascuna sottoscrizione si riferisca, della denominazione sommaria della relativa ditta tenuta a sottoscrivere, dell'importo versato per ciascuna rata ovvero per l'intera quota; se del caso, la designazione della persona delegata per il ritiro dei titoli del prestito; nonchè, eventualmente, l'indicazione delle variazioni intervenute in dipendenza di parziali riscatti o rimborsi per indebiti, ovvero a causa di eccessi di versamenti;

d) che le quietanze siano pienamente legittime; verificando altresì che non contengano alterazioni o abrasioni e che combacino esattamente con le rispettive contromatrici.

Art. 15.

Nei riguardi delle richieste degli Istituti o delle Aziende di credito, per i versamenti collettivi effettuati a norma del R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 97, le sezioni di Regia tesoreria provinciale dovranno riscontrare:

a) che le richieste siano sottoscritte dai rappresentanti degli Istituti o delle Aziende di credito, dai quali siano stati eseguiti i relativi versamenti;

b) che l'unica quietanza, emessa in corrispondenza dei versamenti di quote di sottoscrizione eseguiti in una sola volta, o tutte le quietanze rilasciate per i versamenti eseguiti in più soluzioni, siano pienamente legittime; verificando che non contengano alterazioni o abrasioni e combacino con le rispettive contromatrici;

c) che gli elenchi e i relativi riassunti presentati corrispondano agli esemplari di essi, esistenti presso la sezione di Regia tesoreria provinciale, anche nei riguardi delle variazioni intervenute e annotate sui primi per riscatti, rimborsi o eccessi di versamenti.

Art. 16.

Le sezioni di Regia tesoreria provinciale, effettuati i riscontri indicati nei precedenti articoli 14 e 15, esaminate le proprie scritture ed eseguita, se del caso, la liquidazione degli interessi a norma delle disposizioni indicate nei precedenti articodi 3, 4 e 12, ove nulla osti, effettueranno la consegna dei titoli definitivi del Prestito, contro ricevuta scritta sulle richieste.

Le quietanze di sottoscrizione ritirate, dovranno essere annullate e perforate, avvertendo che quelle corrispondenti ai versamenti collettivi dovranno essere, se del caso, preventivamente aggiornate, in relazione alle variazioni intervenute nell'ammontare delle quote di sottoscrizione da esse rappresentate; e che tutte le quietanze dovranno essere sottoscritte dall'esibitore.

Qualora nelle quietanze e negli atti indicati nei precedenti articoli 9 e 13, si riscontrino irregolarità, discordanze, omissioni che non possano essere eliminate in base ad indagini presso gli uffici provinciali del Tesoro e, se del caso, presso gli esattori delle imposte dirette; e comunque ove insorgano dubbi circa la legittimità delle quietanze, le sezioni di Regia tesoreria provinciale sospenderanno il cambio informandone sollecitamente la Direzione generale del debito pubblico,

TITOLO IV.

Disposizioni varie.

Art. 17.

Se le quietanze, rilasciate in corrispondenza dei singoli versamenti effettuati presso gli esattori delle imposte dirette ovvero presso le sezioni di Regia tesoreria, siano state smarrite o sottratte o distrutte, e dalle relative contromatrici risulti che sia stata designata, a norma dell'art. 51 del R. decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933, la persona delegata al ritiro dei titoli definitivi del prestito, questa ultima, con domanda a firma autenticata da notaio, potrà denunziare la perdita verificatasi.

La firma dell'ufficiale autenticante dovrà essere legalizzata.

Siffatta denunzia si dovrà presentare alla sezione di Regia tesoreria provinciale, nel cui territorio sia stato eseguito il pagamento della quota di sottoscrizione, relativa alle quietanze perdute; ovvero alla sezione di Regia tesoreria che abbia emesso dette quietanze, per i versamenti effettuati direttamente presso di essa.

Nel caso di smarrimento o sottrazione o distruzione di quietanze, rilasciate dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale agli Istituti o alle Aziende di credito, in corrispondenza dei versamenti collettivi da essi eseguiti, la relativa denunzia sarà sottoscritta, senza necessità di autenticazione, dai rappresentanti dell'Istituto o dell'Azienda di credito che abbia effettuato il corrispondente versamento.

Art. 18.

Le sezioni di Regia tesoreria provinciale, ricevute le domande indicate nel precedente art. 17, accertata la corrispondenza delle indicazioni contenutevi con quelle risultanti dalle relative contromatrici e dalle proprie scritture, verificheranno che le quietanze, denunciate come perdute, non siano state cambiate con i titoli definitivi del prestito; e, in tale ipotesi, prenderanno nota, sulle contromatrici, delle denuncie. Invieranno poi queste ultime alla Direzione generale del debito pubblico, insieme con attestazione contenente l'indicazione di tutti gli elementi risultanti dalle contromatrici, nonchè l'espressa menzione dell'annotazione su esse apposta.

Art. 19.

La Direzione generale del debito pubblico, in base alle denunzie indicate nel precedente art. 17, eseguirà le relative pubblicazioni, osservando le norme contenute negli articoli 75 e seguenti del regolamento sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; e, ove non intervengano opposizioni, esaurite le pubblicazioni, rilascerà alle sezioni di Regia tesoreria attestazioni, che terranno le veci delle quietanze perdute, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Art. 20.

Nel caso di smarrimento o sottrazione o distruzione di alcuna delle quietanze rilasciate ai singoli, per unica quota di sottoscrizione liberata in più soluzioni, che non siano state munite della designazione del delegato al ritiro dei titoli definitivi del Prestito, saranno consegnati i titoli definitivi per la parte rappresentata dalle quietanze esibite, fino alla concorrenza della massima somma multipla di cento, contenuta nell'importo complessivo delle quietanze stesse; con riserva di provvedere alla consegna dell'intera rimanenza dei titoli, nel caso di successivo rinvenimento delle quietanze smarrite o sottratte, purchè esse siano esibite dalla stessa persona o dallo stesso ente che abbia presentato le altre.

All'atto della presentazione delle quietanze, la sezione di Regia tesoreria dovrà accertare, non pure la regolarità e legittimità di esse, a norma del precedente art. 14, bensì anche l'effettuata emissione delle quietanze dichiarate perdute; verificando in tal guisa il versamento dell'intera quota di sottoscrizione dovuta.

Se l'importo complessivo delle quietanze esibite non risulti multiplo di cento, è data facoltà all'esibitore di effettuare un versamento complementare, allo scopo di ottenere la consegna di un altro titolo di lire cento, oltre quelli indicati al primo comma del presente articolo.

Siffatto versamento, per il quale non sarà dovuta alcuna indennità di mora, dovrà essere effettuato presso la sezione di Regia tesoreria provinciale, nel cui territorio sia stato eseguito il pagamento delle rate di sottoscrizione, o che abbia emesse le quietanze perdute.

L'addebito degli interessi, considerato nel precedente articolo 3, sul versamento complementare, sarà computato, a decorrere dal 1° gennaio 1937-XV sino al giorno in cui fu effettuato il versamento della rata, rappresentata dalla quietanza smarrita avente data più remota.

Art. 21.

Se la persona, cui sia stato riconosciuto il diritto ad ottenere, in cambio delle quietanze presentate, la consegna dei titoli definitivi al portatore del Prestito, desideri ottenere il contemporaneo tramutamento di essi in titoli nominativi, a norma dell'art. 60 del R. decreto 10 novembre 1936-XV, numero 1933, avrà facoltà di presentare alla sezione di Regia tesoreria, insieme con le quietanze e la richiesta indicata nel precedente art. 9, anche la relativa domanda di tramutamento, in doppio esemplare.

La sezione di Regia tesoreria provinciale, effettuati gli adempimenti relativi al cambio, descriverà, sulla domanda di tramutamento, i titoli al portatore spettanti al richiedente, e dei quali egli avrà data quietanza a norma del precedente articolo 16; e farà apporre la firma del richiedente in calce a siffatta indicazione. Provvederà poi all'annullamento e alla perforazione dei titoli al portatore; alla consegna al richiedente di particolare ricevuta; e all'invio, alla Direzione generale del debito pubblico, di essi e di un esemplare della domanda.

E' concessa facoltà alla Direzione generale del debito pubblico, qualora ne riconosca l'opportunità, di commutare, su richiesta degli interessati, le quietanze rilasciate per le sottoscrizioni interamente liberate, direttamente in certificati nominativi del Prestito redimibile cinque per cento.

Art. 22.

Ai fini dell'esenzione dalla imposta complementare progressiva, stabilita con l'art. 43 del R. decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933, relativamente agli interessi dei titoli del Prestito redimibile cinque per cento, che saranno consegnati, le sezioni di Regia tesoreria rilasceranno, alle persone indicate nei precedenti articoli 6, 7 e 8, certificati, nei quali dovranno essere descritti i titoli consegnati, con l'indicazione, per ognuno, della serie, del numero di iscrizione e del relativo capitale; nonchè gli estremi dell'articolo del ruolo e della corrispondente ditta iscrittavi, concernenti la quota di sottoscrizione cui i titoli si riferiscano, e le generalità della persona cui essi siano stati consegnati.

La medesima norma sarà applicabile relativamente alle consegne di titoli da effettuarsi, a norma del precedente articolo 13, alle Aziende o Istituti di credito, i quali, per ottenere i detti certificati, dovranno presentare, alla sezione di Regia tesoreria provinciale, particolari elenchi contenenti

le indicazioni delle persone, per conto delle quali abbiano eseguito i versamenti collettivi, nonchè gli estremi, indicati nel precedente comma, delle relative quote da essi dovute.

Art. 23.

Qualora la persona, che, a norma dell'art. 51 del R. decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933, sia stata designata per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito, sia deceduta, la consegna potrà essere domandata dagli eredi di essa, i quali dovranno provare tale qualità, senza alcun limite di importo, con i documenti indicati nell'art. 27 del testo unico delle leggi sul debito pubblico 17 luglio 1910, n. 536.

Art. 24.

A partire dalla pubblicazione del presente decreto, qualora si debba procedere, a norma dell'art. 16 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, alla restituzione, in tutto o in parte, per indebito, di quote di sottoscrizione integralmente soddisfatte, le Intendenze di finanza, prima di emettere i relativi ordinativi di pagamento, accerteranno, presso le sezioni di Regia tesoreria provinciale, se siano stati già consegnati i titoli definitivi del Prestito.

In questa ipotesi, nell'emissione del relativo ordinativo di rimborso, si dovrà accreditare, a favore del sottoscrittore, soltanto l'importo del rateo di interessi, alla ragione annua del cinque per cento, sulla quota o sulla parte di essa da rimborsare, a decorrere dal primo giorno del semestre, durante il quale venga effettuata la liquidazione dell'indebito, sino al giorno precedente ad essa.

Dovranno essere restituiti i titoli definitivi consegnati, per la totalità, nel caso di rimborso dell'intera quota; e nella ipotesi di rimborso parziale, per la parte corrispondente, per capitale nominale, alla somma capitale da rimborsare; avvertendo che ai titoli restituiti dovranno essere annesse tutte le cedole d'interessi, a cominciare da quelle relative al semestre in corso alla data della liquidazione.

Art. 25.

Le domande, le legalizzazioni delle firme dei notai, gli atti e documenti, indicati nelle disposizioni precedenti, saranno esenti dal pagamento di tasse di bollo, di concessioni governative e di registro, a norma dell'art. 22 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 151.

Qualora alle domande di tramutamento, indicate nel precedente articolo 21, vengano allegati atti o documenti concernenti particolarmente quest'operazione, essi saranno soggetti alle relative tasse dovute.

Art. 26.

Gli Istituti che, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n 1743, abbiano concesso crediti o anticipazioni, non appena gli uni o le altre siano stati estinti, sono tenuti a consegnare ai rispettivi contraenti — salvo particolari contrarie stipulazioni — i titoli definitivi del Prestito redimibile cinque per cento, trattenuti in pegno.

Qualora, prima della consegna, venga agli Istituti predetti notificato, a norma di legge, un atto dal quale risulti la alienazione dell'immobile gravato dal privilegio, in tal caso la consegna dei titoli sarà effettuata con l'intervento della persona che, dall'atto di alienazione, risulti abbia curato il versamento del residuo debito, relativo all'anticipazione od al credito, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Capo del Governo 11 dicembre 1936-XV.

TITOLO V.

Consegna dei titoli definitivi del Prestito redimibile cinque per cento in cambio dei certificati provvisori emessi per la sottoscrizione libera.

Art. 27.

I certificati provvisori al portatore, nonchè quelli all'ordine che risultino interamente liberati, saranno commutati in titoli definitivi del Prestito redimibile cinque per cento, di capitale nominale corrispondente all'importo complessivo dei certificati stessi, a decorrere dal giorno che sarà indicato, giusta il precedente articolo 1.

La commutazione dei certificati provvisori dovrà essere richiesta alla sezione di Regia tesoreria provinciale, dalla quale essi siano stati emessi.

I titoli definitivi da consegnare, in cambio dei certificati provvisori, avranno la decorrenza degli interessi dal 1 gennaio 1937-XV.

Ove il sottoscrittore, avvalendosi della facoltà considerata nell'art. 7 del R. decreto 17 giugno 1937-XV, n. 885, abbia riscosso, in base ai certificati provvisori considerati nel precedente comma, la semestralità d'interessi maturata al 1° luglio 1937-XV, i titoli definitivi saranno consegnati con decorrenza degli interessi da quest'ultima data.

Art. 28.

I certificati provvisori al portatore saranno commutati in titoli definitivi a richiesta del possessore.

I certificati provvisori all'ordine, interamente liberati, saranno commutati in titoli definitivi a richiesta dell'intestatario o dell'ultimo giratario.

I certificati provvisori all'ordine, senza necessità di girata, potranno essere presentati, per il cambio, anche da Istituti di credito di diritto pubblico, da Banche d'interesse nazionale, dalle Casse di risparmio, dalle Banche popolari e cooperative, dai Monti di pegni di prima categoria, o da qualsiasi altra azienda di credito contemplata nelle lettere *b*) e *c*) dell'art. 5 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, purchè detti Istituti abbiano sede o filiale nella circoscrizione della sezione di Regia tesoreria provinciale emittente.

Art. 29.

Le sezioni di Regia tesoreria provinciale dovranno accertare:

a) che le richieste siano sottoscritte dalle persone, le quali abbiano diritto alla consegna dei titoli, a norma del precedente articolo 28; riscontrando, per i certificati provvisori all'ordine, anche la regolarità delle girate;

b) che i certificati provvisori all'ordine risultino integralmente liberati;

c) che i certificati provvisori al portatore o all'ordine corrispondano alle relative matrici e siano pienamente legittimi; verificando altresì che non contengano alterazioni e combacino con le dette matrici.

Effettuati questi riscontri, esaminate le proprie scritture, ove nulla osti, le sezioni di Regia tesoreria, dopo avere eseguito l'annullamento e la perforazione dei certificati provvisori, che dovranno altresì essere firmati dall'esibitore, effettueranno la consegna dei titoli definitivi del Prestito, contro quietanza del richiedente sulla relativa domanda.

Art. 30.

Nel caso di smarrimento o sottrazione o distruzione di certificati provvisori all'ordine, la relativa denunzia dovrà essere sottoscritta dal titolare o dall'ultimo giratario, e sarà

presentata alla sezione di Regia tesoreria provinciale dalla quale i certificati perduti siano stati emessi.

Saranno, in tali casi, osservate formalità analoghe a quelle indicate nelle disposizioni dei precedenti articoli 17, 18 e 19.

Agli atti e ai documenti, necessari per la procedura di ammortamento, considerata nel presente articolo, come in genere a tutti gli atti relativi alla commutazione dei certificati provvisori, sarà applicabile l'esenzione dal pagamento delle tasse, considerata nell'art. 22 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 151.

Art. 31.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, *foglio* 108. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 settembre 1937-XV, n. 1904.

Aggiunte e varianti al regolamento per la Milizia portuaria approvato con R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2132.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il regolamento per la Milizia portuaria approvato con R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2132;

Vista la legge 3 giugno 1937-XV, n. 964;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni al regolamento anzidetto, nonchè al R. decreto 1° dicembre 1934, n. 2132;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 1° dicembre 1934, n. 2132, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 1. — Il Comando del Gruppo legioni di Milizia portuaria, avrà alle sue dipendenze una Scuola denominata « Scuola della Milizia portuaria » al cui funzionamento sarà provveduto col personale degli organici della Milizia stessa e con le norme che saranno fissate nel regolamento di cui al seguente art. 2.

La « Scuola della Milizia portuaria » funzionerà da centro di reclutamento e di istruzione, nonchè di rifornimento materiali, e sarà dotata di tutti i mezzi atti ad assicurarne il regolare funzionamento.

Presso di essa potranno altresì essere svolti corsi di perfezionamento per ufficiali, sottufficiali e graduati.

La gestione amministrativa della Scuola è devoluta alla 1ª legione di Genova.

Art. 2.

Gli articoli 16, 18, 19 e 20 del regolamento per la Milizia portuaria approvato con R. decreto 1° dicembre 1934, n. 2132, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 16. — La Scuola della Milizia portuaria, centro di reclutamento, provvede, entro i limiti di tempo fissati, alla istruzione delle domande che alla stessa pervengono in seguito ai bandi di concorso, per l'arruolamento degli allievi, e, ad istruttoria ultimata, alla chiamata degli aspiranti a visita medica.

Le visite mediche vengono effettuate da una commissione presieduta dal comandante il Gruppo legioni od altro ufficiale superiore da lui delegato, e costituita dal direttore della Scuola, dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario del Comando gruppo e dal sanitario della Scuola.

In base ai titoli presentati dai concorrenti e all'esito degli accertamenti sanitari, il Comando di gruppo forma la graduatoria degli aspiranti riconosciuti idonei. Spetta quindi alla Scuola provvedere alla chiamata dei candidati vincitori del concorso e alla vestizione degli allievi.

Art. 18. — La Scuola ha lo scopo di impartire agli allievi militi le nozioni di indole tecnica indispensabili all'esercizio del servizio di istituto e quelle militari richieste per il conseguimento del grado di caporale dell'arma di fanteria.

Art. 19. — Alla direzione della Scuola è preposto un ufficiale della specialità di grado non superiore a quello di 1° seniore, coadiuvato da non oltre due ufficiali inferiori.

Art. 20. — Per l'istruzione e l'addestramento degli allievi possono essere assegnati alla Scuola insegnanti estranei alla specialità in misura non superiore a tre, compreso l'insegnante di educazione fisica.

La misura dei compensi da corrispondersi agli insegnanti sarà fissata con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 3.

Negli articoli 17, 22, 23, 42, 165, 177, 200, 209, 211, 212, 213, 215 e 219 del regolamento per la Milizia portuaria approvato con R. decreto 1° dicembre 1934, n. 2132, sono introdotte le seguenti modificazioni:

Art. 17. — 1° comma: la dizione « abbiano compiuto gli anni 19 » è sostituita con la seguente: « abbiano compiuto gli anni 18 ».

2° comma: le parole « dopo un periodo di esperimento » sono sostituite con le seguenti: « dopo un periodo di istruzione ».

Art. 22. — Titolo. — E' modificato nel seguente: « Reclutamento degli ufficiali ».

1° comma: le parole: « i capi manipolo sono tratti » sono sostituite con le seguenti: « gli ufficiali sono tratti ».

Dopo le parole: « Ministro per le comunicazioni » è aggiunta la dizione: « da emanarsi di concerto con il Ministro per le finanze ».

Penultimo ed ultimo comma: sono abrogati e sostituiti dai seguenti: « l'ammissione degli ufficiali è effettuata col grado di sottocapomanipolo. Per conseguire la nomina definitiva ad ufficiale in s.p.e., i sottocapimanipolo reclutati mediante concorso debbono compiere con esito favorevole un periodo di esperimento di mesi dodici; gli idonei precederanno nel ruolo i sottocapimanipolo di pari anzianità provenienti dai marescialli, i non riconosciuti idonei saranno invece licenziati.

« La permanenza minima nel grado di sottocapomanipolo per gli ufficiali reclutati mediante concorso è stabilita in anni due ».

Art. 23. — Titolo. — E' modificato nel seguente modo: « ufficiali tratti dai marescialli ».

1° comma, primo e secondo rigo: le parole « ..... i capimanipolo saranno tratti..... » sono sostituite con le seguenti: « .....gli ufficiali saranno tratti..... ».

E' aggiunto il seguente capoverso: « La permanenza minima nel grado di sottocapomanipolo per gli ufficiali provenienti dai marescialli è stabilita in anni quattro e l'avanzamento nel servizio permanente per detti ufficiali è limitato al grado di centurione ».

Art. 42. — Primo comma: le parole « le nomine dei capimanipolo » sono sostituite con le seguenti: « le nomine degli ufficiali..... ».

Art. 165 — Lettera *a*): la congiunzione « e » dopo le parole: « i comandanti di legione » è sostituita con una virgola.

Dopo le parole: « il capo di S. M. del Gruppo » è aggiunta la seguente dizione: « e il direttore della Scuola ».

Dopo la lettera *g*) è aggiunto: *h*) per gli ufficiali addetti alla Scuola: compilatore, il direttore della Scuola stessa, revisore, il comandante del Gruppo.

Art. 177. — Terzo comma, lettera *a*): dopo le parole: « agli ufficiali superiori » è aggiunta la seguente dizione: « al direttore della Scuola, agli ufficiali della Scuola stessa».

Quarto comma, lettera *a*): dopo le parole: « al direttore della Scuola » è aggiunta la seguente dizione: « agli ufficiali addetti alla Scuola stessa ».

Art. 200. — Penultimo comma: la dizione: « Il comandante della Scuola » è sostituita con l'altra: « il direttore della Scuola ».

Articoli 209, 211, 212, 213, 215: la dizione: « capo manipolo maestro direttore di banda » è sostituita con la seguente: « sottocapomanipolo maestro direttore di banda ».

Art. 211. — 3° comma, penultimo rigo: l'espressione: « capo manipolo » è sostituita con quella di « sottocapomanipolo ».

Art. 219. — E' aggiunto il seguente capoverso: « al pagamento delle spese occorrenti per il funzionamento del Comando gruppo legioni provvede la 1ª legione di Genova ».

Art. 4.

Alla voce « capo manipolo » di cui alla tabella organica degli ufficiali contenuta nell'allegato n. 1 al regolamento per la Milizia portuaria, è aggiunta la dizione: « e sottocapomanipolo »; dopo il grado 10° è aggiunta l'espressione: « e 11° ».

L'espressione « capi manipolo » contenuta nel titolo degli allegati 6 e 7 al regolamento stesso, è sostituita con l'altra « sottocapimanipolo ».

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del governo, registro 391, *foglio* 105. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 settembre 1937-XV, n. 1905.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di S. Leonardo da Porto Maurizio in Borgo Acilia (Roma).

N. 1905. R. decreto 2 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto di S. E. il Cardinale Vicario di S. S. il Sommo Pontefice in data 5 novembre 1936, relativo alla erezione della nuova parrocchia sotto il titolo di S. Leonardo da Porto Maurizio nella Chiesa omonima sita in Roma, Borgo Acilia (via Ostiense).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 9 settembre 1937-XV, n. 1906.

Autorizzazione alla Regia università di Pisa ad accettare un legato.

N. 1906. R. decreto 9 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Pisa viene autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dalla signora Ersilia Moni vedova Baraldi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 7 ottobre 1937-XV, n. 1907.

Autorizzazione al Regio politecnico di Milano ad accettare una donazione.

N. 1907. R. decreto 7 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio Politecnico di Milano viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 60.000 nominali, in titoli di rendita 5 %, disposta in suo favore dal gr. uff. prof. dott. Mario Giacomo Levi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 15 luglio 1937-XV, n. 1908.

Modificazioni allo statuto della Cassa nazionale della gente dell'aria, con sede in Roma.

N. 1908. R. decreto 15 luglio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, vengono apportate alcune modificazioni allo statuto della Cassa nazionale della gente dell'aria, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 1909.

Fusione della Cassa scolastica del Regio ginnasio di Locri con quella del Regio liceo della stessa città.

N. 1909. R. decreto 29 luglio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio ginnasio di Locri viene fusa con quella del Regio liceo della stessa città, ed assume la denominazione di « Cassa scolastica del R. liceo-ginnasio Ivo Oliveti di Locri », e viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1937 - Anno XVI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 17 novembre 1937-XVI.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca artigiana, Società anonima cooperativa, con sede in Bari.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Vista la sentenza del Tribunale di Bari del 14 ottobre 1937-XV, che dichiara lo stato di cessazione dei pagamenti a carico della Banca artigiana, Società anonima cooperativa con sede in Bari;
Visto l'art. 69 del R. decreto-legge suddetto;
Su proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca artigiana, Società anonima cooperativa con sede in Bari e la messa in liquidazione dell'azienda con le norme di cui al titolo VII, capo III del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3975)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 15 novembre 1937-XVI.
Modifiche apportate allo statuto della Sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con proprio decreto del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduto lo statuto della Sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie;
Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto in data 21 agosto e 27 settembre 1937 - Anno XV, con le quali si propongono modifiche all'indicato statuto;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Gli articoli 7, 10, 17, 18, dello statuto della Sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia sono modificati come segue:

a) Art. 7. — « La Sezione è amministrata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie.

« Il detto Consiglio ha facoltà di delegare parte delle sue funzioni esclusivamente in ordine alle deliberazioni sulle operazioni, ad un Comitato di credito costituito dal Presidente, dai due vice-presidenti, dal consigliere delegato della Sezione, da quattro membri del Consiglio, funzionanti per turno periodico, dall'Ispettore generale agrario per le Tre Venezie, da un rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori e da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, designati dalle rispettive Confederazioni.

« Faranno inoltre parte dello stesso Comitato tre membri prescelti dalla Confederazione fascista degli agricoltori a mezzo del proprio organo compartimentale periferico di coordinamento tra i rappresentanti all'uopo designati dalle Unioni provinciali fasciste di Belluno, Bolzano, Fiume, Gorizia, Padova, Pola, Rovigo, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.

« Tali membri durano in carica sei mesi e possono essere rieleggibili ».

b) Art. 10. — (righe 17-18): « due rappresentanti dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

c) Art. 17. — « La vigilanza della Sezione è esercitata dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

d) Art. 18 — (2° comma): « La liquidazione sarà disposta con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, approvata dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. Il Consiglio di amministrazione suddetto nominerà il liquidatore o i liquidatori ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3974)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 15 novembre 1937-XVI.
Approvazione del nuovo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con proprio decreto del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduto lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento;
Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto in data 24 settembre 1937-XV, con la quale si propongono modifiche all'indicato statuto;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

È approvato il nuovo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, allegato al presente decreto e composto di n. 25 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3973)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1937-XV.
Valutazione del reddito dominicale dei terreni per l'anno 1938 ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7, n. 1, del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3062;

Decreta:

La valutazione del reddito dominicale dei terreni, ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva sul reddito per l'anno 1938, si effettuerà moltiplicando per quattro l'estimo censuario risultante dal catasto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

(3986)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1937-XVI.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione delle Società anonime « Bonifiche di Torre Zuino » e « Bonifiche del Friuli » mediante costituzione della Società « Cellital ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 10 maggio 1930, n. 678, il R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1809, la legge 3 giugno 1935, n. 873, e il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362;

Vedute le istanze con le quali la Società anonima Bonifiche di Torre Zuino e la Società anonima Bonifiche del Friuli espongono di voler procedere alla loro fusione per la creazione di un nuovo ente che sarà denominato « Cellital » e di voler elevare il capitale sociale da lire 3.400.000 a lire 50.000.000;

Ritenuto che la progettata fusione, nonchè il progettato aumento del capitale sociale rispondono a necessità di pubblico interesse, e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del codice di commercio allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione della Società anonima Bonifiche di Torre Zuino con la Società anonima Bonifiche del Friuli, entrambe con sede in Milano, per la creazione di un nuovo ente, che sarà denominato « Cellital » Società anonima agricola industriale per la produzione italiana di cellulosa, dichiarandosi così applicabili alle deliberazioni che relativamente alla fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, anche ai fini dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, perchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice stesso, sia pubblicato l'annuncio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per le opposizioni sul giornale « Il Popolo d'Italia » di Milano.

È altresì riconosciuto rispondente a ragioni di pubblico interesse l'aumento del capitale della costituenda società « Cellital » da lire 3.400.000 a lire 50.000.000, con gli effetti e alle condizioni previste nel R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: Solmi.

(4008)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1937-XV.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un edificio adibito a sede della Scuola di economia domestica, disposta a suo favore dal comune di Aquila.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929-VIII, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927-V, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927-V, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Aquila il 21 luglio 1937 a rogito del dott. Giuseppe Gianfelice, notaio di Cagnano Amiterno, con il quale il comune di Aquila ha donato all'Opera nazionale Balilla un edificio sito in Aquila adibito a sede della Scuola di economia domestica, e le seguenti aree sulle quali l'edificio è sorto:

1° Aree di proprietà patrimoniale del comune di Aquila pervenute al Comune con contratto in forma pubblica amministrativa in data 13 luglio 1932, reso esecutivo da S. E. il Prefetto il 14 dicembre detto al n. 32281 e registrato in Aquila in data 11 gennaio 1933 al n. 1968, comprendenti:

a) area dell'estensione di metri quadrati 160 (centosessanta); situata a confine della via S. Andrea, allibrata nel catasto terreni alla pagina 2283 e riportata graficamente nelle planimetrie del nuovo catasto geometrico al foglio 96 numero di mappa 44;

b) area della estensione di mq. 180 (centottanta) situata a confine del viale Francesco Crispi e della via S. Andrea, allibrata nel catasto urbano alla partita n. 7434, riportata graficamente nelle planimetrie del nuovo catasto geometrico al foglio 96 n. di mappa 45;

c) area dell'estensione di metri quadrati 920 (novecentoventi) situata a confine della via Filippo Corridoni e della via S. Andrea, allibrata nel catasto terreni alla pagina 2283 e riportata graficamente nelle planimetrie del nuovo catasto geometrico al foglio 96 n. di mappa 43;

2° Aree appartenenti al demanio pubblico comunale, comprendenti:

a) area dell'estensione di metri quadrati 148 (centoquarantotto), facente parte della sede stradale della via Francesco Rossi compresa tra la via Filippo Corridoni ad est e la via Armando Casalini ad ovest, il fondo di Ponzi Ennio a sud e quello di Balena Elvira a nord;

b) area della estensione di metri quadrati 500 (cinquecento), facente parte della sede stradale della via S. Andrea compresa tra la via Armando Casalini ad ovest, il viale Francesco Crispi ad est, il fondo di Balena Elvira a sud e quello di Zilli Maria e Dominici Pietro a nord;

c) area dell'estensione di metri quadrati 356 (trecentocinquantasei), facente parte della sede stradale della via Filippo Corridoni, situata a confine della via S. Andrea a nord e dei fondi di Balena Elvira e Ponzi Ennio ad ovest;

3° Area già appartenente alla signora Balena Elvira, pervenuta al Comune con contratto in data 21 dicembre 1935 al n. 2030 di repertorio, registrato in Aquila il 29 gennaio 1936 al n. 1209 atti pubblici, dell'estensione di metri quadrati 642 (seicentoquarantadue) che confina a nord con la via S. Andrea, ad est con la via Filippo Corridoni a sud con la via Francesco Rossi e ad ovest con la via Armando Casalini, allibrata alla partita 557 del catasto terreni e riportata graficamente nelle planimetrie del nuovo catasto geometrico al foglio 96, col numero di mappa 26;

Veduta la deliberazione n. 38 in data 29 settembre 1937-XV, con la quale il Presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui sopra, disposta a suo favore dal comune di Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(3912)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1937-XV.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta a suo favore dal comune di Verona.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929-VIII, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927-V, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927-V, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Verona il giorno 8 luglio 1937-XV a rogito del dott. Oreste Barbieri, vice segretario generale del Comune, col quale il comune di Verona ha donato all'Opera nazionale Balilla, per la costruzione di una palestra ginnastica, un appezzamento di terreno sito in Verona, località Croce Bianca della frazione di S. Massimo, distinta nel catasto del comune di Verona alla sezione S, foglio VI, col mappale n. 165, della superficie di metri quadrati 741;

Veduta la deliberazione n. 32 in data 16 agosto 1937-XV, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui sopra disposta a suo favore dal comune di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(3940)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1937-XV.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un immobile sito in Predappio.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929-VIII, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927-V, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927-V, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto il contratto stipulato in Forlì il 15 febbraio 1937-XV, a rogito del dott. Baldassarri Antonio, notaio residente in Forlì, col quale il sig. Amadori Donato ha venduto all'Opera nazionale Balilla, per il prezzo di L. 72.536,70, un appezzamento di terreno sito in Predappio distinto nel nuovo catasto del comune nel foglio 30 coi numeri interi 42, 43, 75, 95 e con parte dei numeri 41 e 44 e precisamente con le parti n. 41 lettera *a*, n. 44 lettera *c*, n. 44 lettera *d*, n. 44 lettera *e*, n. 44 lettera *f* della complessiva superficie catastale di ett. 3.19.68;

Considerato che l'acquisto è stato fatto per provvedere alla costruzione della Casa del Balilla;

Veduta la deliberazione n. 35 in data 14 settembre 1937-XV, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto dell'immobile di cui alle premesse del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(3941)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1937-XV.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare alcuni immobili siti in Carrara.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929-VIII, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927-V, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927-V, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto il contratto stipulato in Roma il 12 marzo 1937-XV, a rogito del dott. Ugo Marrocchi, notaio residente in Anzio, col quale il curatore del fallimento della società di fatto Ditta Nicolao Lazzoni e figlio di Carrara ha venduto all'Opera nazionale Balilla, per il prezzo di L. 608.000 alcuni immobili siti in Carrara riportati in catasto rustico alla sezione *A* coi numeri 2794, 2788, 2775-p, 2773-p, 2772-p, 2771-p, 2784, 2783, 2785, 2776, 2778, 2782, 4390, 2781, 2780, 2779, 5662 ed all'urbano A. F. VII, n. 2777, della superficie catastale di ettari 10.16.39;

Considerato che l'acquisto è stato fatto per provvedere alla costruzione di una colonia permanente per gli organizzati dell'Opera nazionale Balilla;

Veduta la deliberazione n. 31 in data 16 agosto 1937-XV, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto dei beni immobili di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(3955)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1937-XVI.
Revoca della nomina del sig. Erminio Combi da rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1933-XII con il quale il sig. Erminio Combi venne nominato rappresentante del sig. Primo Crivelli, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto 23 ottobre 1937-XV, con il quale il predetto signor Combi ha rinunziato a far tempo dal 31 dicembre 1937-XVI al mandato conferitogli dal nominato agente di cambio;

Decreta:

A far tempo dal 31 dicembre 1937-XVI, è revocata la nomina del sig. Erminio Combi da rappresentante del sig. Primo Crivelli, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 17 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(3954)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 15 novembre 1937, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro signor Morlino Tommaso, residente nel comune di Avigliano, distretto notarile di Potenza, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 13 dicembre 1937, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 17 novembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(3996)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R decreto in data 15 novembre 1937, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro signor Fiorentini Antonio Ajace, residente nel comune di Vittorio Veneto, distretto notarile di Treviso, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 10 dicembre 1937, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 17 novembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(3997)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

Elenco n. 11 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1937.

N. 15473, trascritto il 28 giugno 1937.
Trasferimento totale da Adriaan Jan Dekker, a Leiden, alla N. V. « Stroomlijn » Tot Exploitatie Van Octrooien, a L'Aja, della privativa industriale n. 332396 reg. gen.; con decorrenza dal 29 ottobre 1935, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per trasmettere energia ad un mezzo fluido, oppure per sottrarne energia ».
(Atto di cessione del 15 aprile 1937, registrato il 18 giugno 1937 all'ufficio demaniale di Torino, n. 63406, vol. 549, atti privati).

N. 15474, trascritto il 20 maggio 1937.
Trasferimento totale da Rodolfo Cosmi, a Macerata Feltria, a Bernardo Cosmi, Marcello Cosmi, Zenaide Cosmi, Amerigo Cosmi eredi, e a Seconda Rossi ved. Cosmi, per l'usufrutto della quota di legge, a Macerata Feltria della privativa industriale n. 276798 reg. gen.; con decorrenza dal 15 febbraio 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Fucile automatico per cartucce da caccia ».
(Per successione, come da attestazione di notorietà del 1° marzo 1937, registrata il 1° marzo 1937 all'ufficio demaniale di Macerata Feltria n. 204, vol. 6, atti pubblici).

N. 15475, trascritto il 21 maggio 1937.
Trasferimento totale da Mario Crespi Legorino e Martino Zanda, a Milano, alla Compagnia Italiana Costruzioni Soc An., a Milano, della privativa industriale n. 343505 reg. gen.; con decorrenza dal 18 giugno 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Carrozzeria ampliabile a settori mobili applicabile a veicoli di qualsiasi genere ».
(Atto di cessione del 12 maggio 1937, registrato il 14 maggio 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2044, vol. 3667, atti privati).

N. 15476, trascritto l'8 luglio 1937.
Trasferimento totale dalla Jones-Dabney Co., a Louisville, alla Duco Società Anonima Italiana, a Milano, della privativa industriale n. 317609 reg. gen.; con decorrenza dal 20 dicembre 1933, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento per la produzione di lacche di esteri di cellulosa ».
(Atto di cessione del 23 giugno 1937, registrato il 6 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 986, vol. 519, atti privati).

N. 15477, trascritto l'8 luglio 1937.
Trasferimento totale da Maccherani Alfredo, a Follonica, a Fratini Corrado, a Grosseto, della privativa industriale n. 341932 reg. gen.; con decorrenza dal 27 aprile 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Rivestimento termostatico in conglomerato di sughero per borracce militari ed altri recipienti in metallo e vetro destinati alla conservazione dei liquidi ».
(Atto di cessione del 23 marzo 1937, registrato il 12 aprile 1937 all'ufficio demaniale di Grosseto, n. 865, vol. 75, atti privati).

N. 15478, trascritto il 28 giugno 1937.
Trasferimento totale dalla Kirchbach'sche Werke Kirchbach & Co., a Coswig-Dresden, alla Kirchbach Co., a Coswig-Dresden, della privativa industriale n. 233371 reg. gen.; vol. 633, n. 27 reg. att., con decorrenza dal 6 settembre 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Organo intermedio elastico per accoppiamenti articolati ».
e dell'attestato di complemento n. 257537 reg. gen.
(Per cambiamento della denominazione sociale, come da certificato del 4 febbraio 1937, registrato il 25 maggio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 22517, vol. 440, atti privati).

N. 15479, trascritto il 28 giugno 1937.
Trasferimento totale dalla Kirchbach & Co., a Coswig-Dresden, alla Kirchbach'sche Werke A. G., a Coswig-Dresden, della privativa industriale n. 233371 reg. gen.; vol. 633, n. 27 reg. att., con decorrenza dal 6 settembre 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Organo intermedio elastico per accoppiamenti articolati ».
e dell'attestato di complemento n. 257537 reg. gen.
(Atto di cessione del 1° febbraio 1937, registrato il 22 aprile 1937 all'ufficio demaniale in Roma, n. 44324, vol. 514, atti privati).

N. 15480, trascritto il 28 giugno 1937.
Trasferimento totale dalla Kirchbach'sche Werke Kirchbach & Co., a Coswig-Dresden, alla Kirchbach Co., a Coswig-Dresden, della privativa industriale n. 237801 reg. gen.; vol. 681, n. 219 reg. att., con decorrenza dal 10 marzo 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Corpi di freno con strati di tessuto ».
(Per cambiamento della denominazione sociale, come da certificato del 4 febbraio 1937, registrato il 25 maggio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 22517, vol. 440, atti privati).

N. 15481, trascritto il 28 giugno 1937.
Trasferimento totale dalla Kirchbach & Co., a Coswig-Dresden, alla Kirchbach'sche Werke, A. G., a Coswig-Dresden, della privativa industriale n. 237801 reg. gen.; vol. 681, n. 219 reg. att., con decorrenza dal 10 marzo 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Corpi di freno con strati di tessuto ».
(Atto di cessione del 1° febbraio 1937, registrato il 22 aprile 1937 all'ufficio demaniale di Roma n. 44324, vol. 514 atti privati).

N. 15482, trascritto il 28 giugno 1937.
Trasferimento totale dalla Kirchbach'sche Werke Kirchbach & Co., a Coswig-Dresden, alla Kirchbach Co., a Coswig-Dresden, della privativa industriale n. 257276 reg. gen.; con decorrenza dal 16 marzo 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di preparazione di corpi di frizione per innesti e simili »;
e dell'attestato di complemento n. 259844 reg. gen.
(Per cambiamento della denominazione sociale, come da certificato del 4 febbraio 1937, registrato il 25 maggio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 22517, vol. 440, atti privati).

N. 15483, trascritto il 28 giugno 1937.
Trasferimento totale dalla Kirchbach & Co., a Coswig-Dresden, alla Kirchbach'sche Werke A. G., a Coswig-Dresden, della privativa industriale n. 257276 reg. gen.; con decorrenza dal 16 marzo 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di preparazione di corpi di frizione per innesti e simili »;
e dell'attestato di complemento n. 259844 reg. gen.
(Atto di cessione del 1° febbraio 1937, registrato il 22 aprile 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 44324, vol. 514, atti privati).

N. 15484, trascritto il 28 giugno 1937.
Trasferimento totale dalla Kirchbach'sche Werke Kirchbach & Co., a Coswig-Dresden, alla Kirchbach Co., a Coswig-Dresden, della privativa industriale n. 269508 reg. gen.; con decorrenza dal 4 maggio 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Corpo d'attrito per freni ».
(Per cambiamento della denominazione sociale, come da certificato del 4 febbraio 1937, registrato il 25 maggio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 22515, vol. 440, atti privati).

N. 15485, trascritto il 28 giugno 1937.
Trasferimento totale dalla Kirchbach & Co., a Coswig-Dresden, alla Kirchbach'sche Werke A. G., a Coswig-Dresden, della privativa industriale n. 269508 reg. gen.; con decorrenza dal 4 maggio 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Corpo d'attrito per freni e simili ».
(Atto di cessione del 1° febbraio 1937, registrato il 22 aprile 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 44324, vol. 514, atti privati).

N. 15486, trascritto il 28 giugno 1937.
Trasferimento totale dalla Kirchbach'sche Werke Kirchbach & Co., a Coswig-Dresden, alla Kirchbach Co., a Coswig-Dresden, della privativa industriale n. 289325 reg. gen.; con decorrenza dal 24 febbraio 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Giunto elastico specialmente per alberi di trasmissione cardanica di veicoli automobili ».
(Per cambiamento della denominazione sociale, come da certificato del 4 febbraio 1937, registrato il 25 maggio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 22517, vol. 440, atti privati).

N. 15487, trascritto il 28 giugno 1937.
Trasferimento totale dalla Kirchbach & Co., a Coswig-Dresden, alla Kirchbach'sche Werke A. G., a Coswig-Dresden, della privativa industriale n. 289325 reg. gen.; con decorrenza dal 24 febbraio 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Giunto elastico specialmente per alberi di trasmissione cardanica di veicoli automobili ».
(Atto di cessione del 1° febbraio 1937, registrato il 22 aprile 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 44324, vol. 514, atti privati).

N. 15488, trascritto il 28 giugno 1937.
Trasferimento totale dalla Kirchbach'sche Werke Kirchbach & Co., a Coswig-Dresden, alla Kirchbach Co., a Coswig-Dresden, della privativa industriale n. 259534 reg. gen.; con decorrenza dal 10 maggio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di fabbricazione di corpi di frizione e corpi di frizione fabbricati secondo tale processo ».
(Per cambiamento della denominazione sociale, come da certificato del 4 febbraio 1937, registrato il 25 maggio 1937 all'ufficio demaniale di Roma n. 22517, vol. 440, atti privati).

N. 15489, trascritto il 28 giugno 1937.
Trasferimento totale dalla Kirchbach & Co., a Coswig-Dresden, alla Kirchbach'sche Werke A. G., a Coswig-Dresden, della privativa industriale n. 259534 reg. gen.; con decorrenza dal 10 maggio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la fabbricazione di corpi di frizione e corpi di frizione, fabbricati secondo tale processo ».
(Atto di cessione del 1° febbraio 1937, registrato il 22 aprile 1937 all'ufficio demaniale di Roma n. 44324, vol. 514, atti privati).

N. 15490, trascritto l'11 giugno 1937.
Trasferimento totale da Teobaldo Toffi e Francesco Nocentini, a Genova, a Teobaldo Toffi e Bruno Torelli, a Genova, della privativa industriale n. 343668 reg. gen.; con decorrenza dall'8 luglio 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Attaccapanni perfezionato tascabile ».
(Atto di cessione del 3 giugno 1937, registrato il 10 giugno 1937 all'ufficio demaniale di Genova, n. 12750, atti pubblici).

N. 15491, trascritto il 30 giugno 1937.
Trasferimento totale da Carl Victor Daumas, a Düsseldorf, alla N. V. Agratherm, ad Amsterdam, della privativa industriale n. 343723 reg. gen.; con decorrenza dal 9 maggio 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento e dispositivo per la fabbricazione di amido da macero stemperabile in acqua fredda senza formazione di grumi »
(Atto di cessione del 19 marzo 1937, registrato il 22 giugno 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 97478, vol. 3706, atti privati).

N. 15492, trascritto il 30 giugno 1937.
Trasferimento totale dalla Gesellschaft fuer Staerke-Veredelung m. b. H., a Düsseldorf, alla N. V. Agratherm, ad Amsterdam, della privativa industriale n. 349705 reg. gen.; con decorrenza dal 16 marzo 1937, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento e dispositivo per essiccare acido preventivamente conformato ».
(Atto di cessione del 19 marzo 1937, registrato il 22 giugno 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 97479, vol. 7706, atti privati).

N. 15493, trascritto il 1° luglio 1937.
Trasferimento totale dalla « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola a Milano, alla Det Norske Aktieselskab for Elektrokemisk Industrie, ad Oslo, della privativa industriale n. 324599 reg. gen.; con decorrenza dal 22 luglio 1933, per l'invenzione dal titolo:
« Cella elettrolitica con anodi continui per la produzione di alluminio »;
e dell'attestato di complemento n. 329809 reg. gen.
(Atto di cessione del 21 giugno 1937, registrato il 22 febbraio 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2341, vol. 3702 atti privati).

N. 15494, trascritto il 7 luglio 1937.
Trasferimento totale da Abele Macao, a Milano, a Giovanni Venturini, a Milano, della privativa industriale n. 350640 reg. gen.; con decorrenza dal 12 maggio 1937, per l'invenzione dal titolo:
« Temperino a lama scorrevole ».
(Atto di cessione del 21 giugno 1937, registrato il 5 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 43, vol. 3702, atti privati).

N. 15495, trascritto il 7 luglio 1937.
Trasferimento totale da Edmondo Cottarelli, a Milano, alla Società An. Scatolificio Ambrosiano, a Sesto S. Giovanni (Milano), della privativa industriale n. 346716 reg. gen.; con decorrenza dal 18 novembre 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Scatola portatile in cartone o simile per imballaggio specialmente per spedizioni di dolciumi ».
(Atto di cessione del 30 giugno 1937, registrato il 5 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 44, vol. 3702, atti privati).

N. 15496, trascritto il 3 febbraio 1937.
Trasferimento parziale da Wagner Albert, a Dresda, a Wagner Albert & Thüringische Zellwolle A. G., a Schwarza, della privativa industriale n. 336816 reg. gen.; con decorrenza dal 9 novembre 1935, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento e dispositivo per la produzione di rayon al rame e di fibra artificiale tagliata secondo il processo di filatura a stiramento »;
e dell'attestato di complemento n. 344428 reg. gen.
(Atto di cessione del 26 gennaio 1937, registrato il 1° febbraio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31461, vol. 509, atti privati).

N. 15497, trascritto il 4 maggio 1934.
Trasferimento parziale dalla E. I. Du Pont de Nemours and Co., a Wilmington, alla E. I. Du Pont de Nemours and Co. e alla Baker & Co. Inc., a Wilmington e a Newark, della privativa industriale n. 263750 reg. gen.; con decorrenza dal 9 luglio 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei processi di ossidazione per catalisi dell'ammoniaca ».
(Atto di cessione del 21 febbraio 1934, registrato il 20 aprile 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 35566, vol. 462, atti privati).

N. 15498, trascritto l'11 maggio 1937.
Trasferimento totale da Fortunato Boghetto, a Reggio Emilia, alla Soc. An. Brevetti Termici, a Milano, della privativa industriale n. 337977 reg. gen.; con decorrenza dal 5 giugno 1935, per l'invenzione dal titolo:
Motore a combustione interna con camera di combustione separata ed a iniezioni a scintilla ».
(Atto di costituzione di società del 18 dicembre 1936, registrato il 21 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Codogno, n. 457, vol. 78, atti pubblici).

N. 15499, trascritto il 21 maggio 1937.
Trasferimento totale da Erich Asser e Gustav Ruth A. G., a Wandsbek, alla Gustav Ruth Chemische Fabrik, in liquidazione, a Wandsbek, della privativa industriale n. 288986 reg. gen.; con decorrenza dal 24 aprile 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per il trattamento dell'olio di lino ».
(Atto di cessione dell'8 marzo 1937, registrato il 12 maggio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 47587, vol. 515, atti privati, da parte dell'Asser e per cambiamento della denominazione sociale da parte della contitolare, come da certificato del 20 marzo 1936, registrato Roma il 12 maggio 1937, n. 21606, vol. 440, atti privati).

N. 15500, trascritto il 21 maggio 1937.
Trasferimento totale dalla Gustav Ruth Chemische Fabrik, in liquidazione, a Wandsbek, alla Gustav Ruth Temperol Werke Chemische und Lackfabriken, a Wandsbek, della privativa industriale n. 288986 reg. gen.; con decorrenza dal 30 aprile 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per il trattamento dell'olio di lino ».
(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 25 marzo 1936, registrato il 12 maggio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 21505, vol. 440, atti privati).

N. 15501, trascritto il 31 maggio 1937.
Licenza d'uso limitata da Jean Mercier, a Neully sur Seine, a Vernon Morner, a Dayton-Ohio, della privativa industriale n. 340194 reg. gen.; con decorrenza dal 17 marzo 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo smorzatore perfezionato e relative applicazioni ».
(Atto di cessione del 2 aprile 1936, registrato il 6 ottobre 1936 all'ufficio demaniale di Torino, n. 18009, vol. 545, atti privati).

N. 15502, trascritto il 15 luglio 1937.
Trasferimento totale dalla Servais Services Ltd., a Westminster, Londra, alla Lea & Servais Ltd., a Westminster, Londra, della privativa industriale n. 343413 reg. gen.; con decorrenza dal 23 giugno 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti relativi ai silenziatori per correnti gassose e al metodo per produrli ».
(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 13 aprile 1937, registrato il 7 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 566, vol. 442, atti privati).

N. 15503, trascritto il 15 luglio 1937.
Trasferimento totale dalla Lea & Servais Ltd., a Westminster, Londra, alla Servais Silencers Ltd., a Westminster, Londra, della privativa industriale n. 343413 reg. gen.; con decorrenza dal 23 giugno 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti relativi ai silenziatori per correnti gassose ed al metodo per produrli ».
(Atto di cessione del 2 giugno 1937, registrato il 7 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 1216, vol. 520, atti privati).

N. 15504, trascritto il 10 luglio 1937.
Trasferimento totale da Giacomo Fauser, a Novara, alla « Montecatini » Soc. Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, a Milano, della privativa industriale n. 333418, completivo della privativa n. 330253, con decorrenza dal 28 febbraio 1935, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento per ottenere una miscela di azoto e idrogeno per mezzo della gasificazione del carbone sotto pressione ».
(Atto di cessione del 13 gennaio 1937, registrato il 15 gennaio 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1217, vol. 3667, atti privati).

N. 15505, trascritto il 10 luglio 1937.
Trasferimento totale da Moritz Grunthal, a Düsseldorf, alla Omes Continental Ltd., a Gibilterra, della privativa industriale n. 305810 reg. gen.; con decorrenza dal 10 marzo 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per la fabbricazione di corpi cavi senza saldatura da blocchi pieni », e del completivo n. 324325 reg. gen.
(Atto di cessione del 16 giugno 1937, registrato il 1° luglio 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 453, vol. 3708, atti privati).

N. 15506, trascritto il 13 luglio 1937.
Trasferimento totale da Marchini Berardo, a Verona, al Consorzio agrario cooperativo della provincia di Verona, a Verona, della privativa industriale n. 340300 reg. gen.; con decorrenza dal 7 marzo 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Comando di azionamento del distributore negli spandi concimi a distribuzione rotante ».
(Riconoscimento di pertinenza come da atto del 15 giugno 1937, registrato il 21 giugno 1937 all'ufficio demaniale di Verona, n. 15508, vol. 307, atti privati).

N. 15507, trascritto il 5 luglio 1937.
Trasferimento totale dalla Siemens & Halske A. G., a Berlin-Siemensstadt, a Walter Schottky, a Berlin-Charlottenburg, della privativa industriale n. 308164 reg. gen.; con decorrenza dal 25 giugno 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo a corrente d'aria calda per l'accensione di materiale combustibile per riscaldamento e scopi analoghi ».
(Atto di cessione del 25 maggio 1937, registrato il 22 giugno 1937 all'ufficio demaniale di Torino, n. 63866, vol. 549, atti privati).

N. 15508, trascritto il 10 agosto 1937.
Trasferimento totale da Fritz Schoch, a Göppingen Württ, alla Carl Still G. m. b. H., a Recklinghausen Westf., della privativa industriale n. 244124 reg. gen.; vol. 710, n. 69 reg. att., con decorrenza dal 19 novembre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la conversione di idrocarburi pesanti ».
(Atto di cessione dell'11 giugno 1937, registrato il 6 agosto 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5386, vol. 522, atti privati).

N. 15509, trascritto l'11 agosto 1937.
Trasferimento totale da Leone Salzer, a Budapest, alla Jakab Salzer Papirárugyar (Fabbrica di carta), a Budapest, della privativa industriale n. 317487 reg. gen.; con decorrenza dal 12 dicembre 1933, per l'invenzione dal titolo:
« Macchina per la fabbricazione di tubi di carta a spirale ».
(Atto di cessione del 13 luglio 1937, registrato il 28 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 7794, vol. 3713, atti privati).

N. 15510, trascritto il 19 agosto 1937.
Trasferimento totale dalla Deutsche Edelstahlwerke A. G., a Krefeld, alla Deutsche Edelstahlwerke A. G. e Siemens & Halske A. G., a Krefeld e a Berlin Siemensstadt, della privativa industriale n. 318481 reg. gen.; con decorrenza dal 10 giugno 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la fabbricazione di crogiuoli per il forno elettrico a crogiuoli ».
(Atto di cessione del 9 luglio 1936, registrato il 4 agosto 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5267, vol. 501, atti privati).

N. 15511, trascritto il 26 agosto 1937.
Trasferimento totale dalla Kali-Chemie A. G., a Berlin, a Hanns Dyckerhoff, a Monaco, della privativa industriale n. 348543 reg. gen.; con decorrenza dal 21 dicembre 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento per rendere incoagulabile sangue o plasma al di fuori dell'organismo vivente ».
(Atto di cessione del 5 luglio 1937, registrato il 24 agosto 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7458, vol. 523, atti privati).

N. 15512, trascritto il 10 agosto 1937.
Trasferimento totale dalla The Butler Machine Tool Co. Ltd. e Wilfred Alderson, ad Halifax, alla Butler (Holdings) Ltd. e Wilfred Alderson, ad Halifax, della privativa industriale n. 326694 reg. gen.; con decorrenza dal 7 marzo 1933, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti alle macchine utensili alternative ».
(Per cambiamento della ragione sociale della contitolare come da certificato del 14 giugno 1937, registrato il 28 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Torino, n. 5253, vol. 525, atti privati).

N. 15513, trascritto il 10 agosto 1937.
Trasferimento totale dalla The Butler (Holdings) Ltd. e Wilfred Alderson, ad Halifax, alla The Butler Machine Tool Co. Ltd., ad Halifax, della privativa industriale n. 326694 reg. gen.; con decorrenza dal 7 marzo 1933, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti alle macchine utensili alternative ».
(Atto di cessione del 22 giugno 1937, registrato il 2 agosto 1937 all'ufficio demaniale di Torino, n. 5796, vol. 550, atti privati).

N. 15514, trascritto l'11 agosto 1937.
Trasferimento totale dalla United States Rubber Co., a New York, alla Carbide and Carbon Chemicals Corporation, a New York, della privativa industriale n. 232678 reg. gen.; vol. 629, n. 48 reg. att., con decorrenza dall'11 agosto 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Processo innovato di preparazione dello stirolo e dei suoi omologhi ».
(Atto di cessione del 1° luglio 1937, registrato il 5 agosto 1937 all'ufficio demaniale di Torino, n. 6189, vol. 550, atti privati).

N. 15515, trascritto l'11 agosto 1937.
Trasferimento totale dalla United States Rubber Co., a New York, alla Carbide and Carbon Chemicals Corporation, a New York,

della privativa industriale n. 271163 reg. gen.; con decorrenza dal 20 luglio 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Metodo di produzione di stirolene dal cloroetilbenzolo ».
(Atto di cessione del 1° luglio 1937, registrato il 5 agosto 1937 all'ufficio demaniale di Torino, n. 6189, vol. 550, atti privati).

N. 15516, trascritto l'11 agosto 1937.
Trasferimento totale dalla United States Rubber Co., a New York, alla Carbide and Carbon Chemicals Corporation, a New York, della privativa industriale n. 289813 reg. gen.; con decorrenza dal 22 maggio 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la produzione di stirolo ».
(Atto di cessione del 1° luglio 1937, registrato il 5 agosto 1937 all'ufficio demaniale di Torino, n. 6189, vol. 550, atti privati).

N. 15517, trascritto l'11 agosto 1937.
Trasferimento totale dalla United States Rubber Co., a New York, alla Carbide and Carbon Chemicals Corporation, a New York, della privativa industriale n. 291413 reg. gen.; con decorrenza dal 22 maggio 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la produzione di polimeri stabili nello stirolo ».
(Atto di cessione del 1° luglio 1937, registrato il 5 agosto 1937 all'ufficio demaniale di Torino, n. 6189, vol. 550, atti privati).

N. 15518, trascritto l'11 agosto 1937.
Trasferimento totale dalla United States Rubber Co., a New York, alla Carbide and Carbon Chemicals Corporation, a New York, della privativa industriale n. 301102 reg. gen.; con decorrenza dal 20 agosto 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Metodo per la produzione dello stirolo ».
(Atto di cessione del 1° luglio 1937, registrato il 5 agosto 1937 all'ufficio demaniale di Torino, n. 6189, vol. 550, atti privati).

N. 15519, trascritto il 12 agosto 1937.
Trasferimento totale da Anson Wadsworth Miner, a Waterbury, alla The American Brass Co., a Waterbury, della privativa industriale n. 317215 reg. gen.; con decorrenza dal 20 novembre 1933, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti alle basi ed alle relative spine di contatto per tubi a vuoto e dispositivi analoghi ».
(Atto di cessione del 6 luglio 1937, registrato il 10 agosto 1937 all'ufficio demaniale di Torino, n. 7384, vol. 550, atti privati).

N. 15520, trascritto il 18 agosto 1937.
Trasferimento totale dalla Metallgesellschaft A. G., a Francoforte s/M. alla Revertex Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 306895 reg. gen.; con decorrenza dal 9 maggio 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la concentrazione di latici di caucciù ».
(Atto di cessione del 7 luglio 1937, registrato il 13 agosto 1937 all'ufficio demaniale di Torino, n. 7685, vol. 550, atti privati).

Roma, ottobre 1937 - Anno XV.

p. *Il direttore*: P. Bises.

(3964)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali su titolo Consolidato 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 19.

E' stata chiesta la conversione in prestito redimibile 3,50 % (1934) del certificato ex cons. 5% n. 020197 di L. 200 di rendita annua intestato a Terruli Francesco di Giovanni, domiciliato in New York.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3 e 4 pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si darà corso alla chiesta operazione di conversione con consegna del corrispondente certificato del P. Red. 3.50 % all'avente diritto.

Roma, addì 17 settembre 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(3301)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 230

Media dei cambi e dei titoli
del 20 novembre 1937-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,05
Francia (Franco)	64,55
Svizzera (Franco)	439,75
Argentina (Peso carta)	5,635
Belgio (Belga)	3,2325
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,94
Danimarca (Corona)	4,2430
Norvegia (Corona)	4,7760
Olanda (Fiorino)	10,535
Polonia (Zloty)	359,63
Portogallo (Scudo) (Cambio di Clearing)	0,8641
Svezia (Corona)	4,9005
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5817
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	5,6264
Rendita 3,50 % (1906)	74,25
Id. 3,50 % (1902)	71,875
Id. 3,00 % Lordo	51,175
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,875
Rendita 5 % (1935)	94,25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,20
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,425
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,20
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,475
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,15
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,125

Media dei cambi e dei titoli N. 231
del 22 novembre 1937-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,10
Francia (Franco)	64,65
Svizzera (Franco)	439,75
Argentina (Peso carta)	5,64
Belgio (Belga)	3,2325
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,89
Danimarca (Corona)	4,2455
Norvegia (Corona)	4,7785
Olanda (Fiorino)	10,545
Polonia (Zloty)	358,85
Portogallo (Scudo) (Cambio di Clearing)	0,8645
Svezia (Corona)	4,9030
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5817
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	5,6264
Rendita 3,50 % (1906)	74,275
Id. 3,50 % (1902)	72,125
Id. 3,00 % Lordo	51,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,875
Rendita 5 % (1935)	94,35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,175
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,425
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,225
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,55
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,125
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,15

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca artigiana, Società anonima cooperativa, con sede in Bari.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Visto il decreto di pari data, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca artigiana, Società anonima cooperativa con sede in Bari e dispone la messa in liquidazione dell'azienda con le norme di cui al titolo VII, capo III del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
In conformità dell'art. 67 del predetto R. decreto-legge;

Nomina

il signor De Cristofaro cav. Nicola fu Domenico a commissario liquidatore ed i signori Angeloro cav. dott. rag. Giuseppe fu Francesco, Manara cav. dott. rag. Carlo fu Pietro e D'Amore dott. rag. Antonio di Giovanni a membri del Comitato di sorveglianza con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3976)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di S. Demetrio Corone (Cosenza), in liquidazione.

Nella seduta tenuta l'11 settembre 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di S. Demetrio Corone (Cosenza), il signor Enrico Pagliaro è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(3998)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Lanusei (Nuoro).

Nella seduta tenuta l'8 novembre 1937-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Lanusei (Nuoro), il rag. Attilio Lotto è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(3999)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti (in liquidazione) di Sommatino (Caltanissetta).

Nella seduta tenuta l'11 novembre 1937-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti (in liquidazione) di Sommatino (Caltanissetta) il signor cav. avv. Alfonso Caputo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(4000)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Bocchigliero (Cosenza), in liquidazione.

Nella seduta tenuta l'8 novembre 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Bocchigliero (Cosenza), in liquidazione, il signor avv. Felice Camillo Filippelli è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(4001)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Banco G. Carlotto di Genova-Sestri.

Nella seduta tenuta il 15 novembre 1937-XVI, dal Comitato di sorveglianza del Banco G. Carlotto di Genova-Sestri, il signor comm. Francesco Ramella è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(4002)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Laterina (Arezzo), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 10 novembre 1937-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Laterina (Arezzo), in liquidazione, il signor cav. Galeffo Galeffi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(4003)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI ROVIGO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visti i propri decreti n. 14731 in data 11 e 13 agosto 1937 relativi all'approvazione della graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso per n. 5 posti di levatrice condotta in Comuni della provincia di Rovigo, ed alla assegnazione alle vincitrici delle sedi messe a concorso con bando in data 31 dicembre 1935;
Considerato che la levatrice Roveri Cesarina ha rinunziato alla condotta di Bellombra;
Considerato che, secondo l'ordine della graduatoria e delle preferenze per i posti messi a concorso indicate dalle candidate nelle domande, la condotta di Bellombra va attribuita alla levatrice Mazzetti Alfride Carmen, già titolare della condotta di Valliera, e quest'ultima alla levatrice Lina Zago;
Viste le dichiarazioni di accettazione delle candidate predette;
Visti gli articoli 56 e 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Alle levatrici Mazzetti Alfride Carmen e Lina Zago sono rispettivamente aggiudicate le condotte di Bellombra e Valliera, in comune di Adria.

Il commissario prefettizio di Adria è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune e della Prefettura.

Rovigo, addì 3 novembre 1937 - Anno XVI

Il Prefetto.

(3934)

REGIA PREFETTURA DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto 10 marzo 1936 e successivi, con i quali veniva bandito il concorso ai posti vacanti di levatrice condotta presso i comuni di Caldarola, Montecassiano, Montefano, Portocivitanova, Portorecanati, Tolentino;
Visto il proprio decreto 26 aprile 1937, n. 6826, col quale si provvedeva alla ammissione delle concorrenti al predetto concorso;
Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1937, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso, con sede presso il Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica), in Roma;
Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione giudicatrice e la relativa graduatoria;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1929, n. 1265, e il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria delle partecipanti al concorso di cui sopra:

1. Romagnoli Adele, titoli punti 5,62, orale punti 47,50, totale punti 53,12;
2. Venanzetti Germana, titoli punti 3,43, orale punti 47,75, totale punti 51,18;
3. Tassinari Lucia, titoli punti 8,43, orale punti 42,50, totale punti 50,93;
4. Giuli Bianca, titoli punti 12,50, orale punti 37,50, totale punti 50;
5. Piantoni Ada, titoli punti 4,37, orale punti 45, totale punti 49,37;
6. Cimarelli Marina, titoli punti 1,25, orale punti 47,50, totale punti 48,75;
7. Fattoretti Carmela, titoli punti 0,62, orale punti 47,50, totale punti 48,12;
8. Gini Maria, titoli punti 6,87, orale punti 40, totale punti 46,87;
9. Marconi Nicolina, titoli punti 1,25, orale punti 45,25, totale punti 46,50;
10. Fulgenzi Amarillide, titoli punti 1,25, orale punti 45, totale punti 46,25;
11. Alessi Rosa, titoli punti 7,81, orale punti 37,50, totale punti 45,31;
12. Casadei Clara, titoli punti 2,18, orale punti 42,50, totale punti 44,68;
13. Longo Maria, titoli punti 1,87, orale punti 42,50, totale punti 44,37;
14. Morelli Aldina, titoli punti 1,56, orale punti 42,75, totale punti 44,31;
15. Giuliani Eufemia, titoli punti 1,56, orale punti 42,50, totale punti 44,06;
16. Matteucci Aminda, titoli punti 2,81, orale punti 40, totale punti 42,81;
17. Falaschini Agar, titoli punti 5, orale punti 37,50, totale punti 42,50;
18. Giacchetti Sestilia, titoli punti 1,87, orale punti 40, totale punti 41,87;
19. Clavari Giuseppina, titoli punti 1,56, orale punti 40, totale punti 41,56;
20. Terenzi Margherita, titoli punti 0,62, orale punti 40, totale punti 40,62;
21. Ciampinelli Anita, titoli punti 0,31, orale punti 40, totale punti 40,31;
22. Capradossi Maria, titoli punti 4,37, orale punti 35, totale punti 39,37.

Macerata, addì 10 novembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: RAIMOLDI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto pari numero in data odierna, con il quale si approva la graduatoria delle partecipanti al concorso per sei posti vacanti di levatrice condotta nei Comuni di questa Provincia, bandito con decreto prefettizio 10 marzo 1936 e successivi;
Viste le domande di partecipazione al concorso medesimo delle candidate comprese nella graduatoria e tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici, per le sedi a fianco di ciascuna indicata, le seguenti concorrenti:

1. Romagnoli Adele - Tolentino;
2. Venanzetti Germana - Porto Recanati;
3. Tassinari Lucia - Porto Civitanova;
4. Giuli Bianca - Caldarola;
5. Piantoni Ada - Montecassiano;
6. Cimarelli Marina - Montefano.

Macerata, addì 10 novembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: RAIMOLDI.

(3965)

REGIA PREFETTURA DI TRAPANI

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visti gli atti relativi al concorso per i posti di levatrice condotta vacanti in provincia al novembre 1935;
Visti gli atti della Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 16 febbraio 1936;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, regolamento per i concorsi sanitari, nonchè le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee ai sensi del combinato disposto degli articoli 14 e 20 del suddetto Regio decreto:

1. Marsala Maria, titoli punti 1,87/50, prove pratiche punti 50/50, totale punti 51,87/100;
2. Razza Leonarda, titoli punti 3,07/50, prove pratiche punti 46/50, totale punti 49,07/100;
3. Agueli Vincenza, titoli punti 0,96/50, prove pratiche punti 40/50, totale punti 40,96/100.

Trapani, addì 11 novembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: DOMPIERI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visto il proprio decreto n. 22345, Div. III, dell'11 novembre 1937-XVI, in cui in base agli atti della relativa Commissione giudicatrice, veniva approvata la graduatoria del concorso per i posti vacanti in provincia di levatrice condotta al 30 novembre 1935-XIII;
Ritenuto che nella graduatoria suddetta figura prima la levatrice Marsala Maria di Vito e di Pampalone Rosaria, che ha chiesto la sede di Vita, unico del resto a concorso;
Visto l'art. 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Dichiara

vincitrice del concorso per levatrice condotta del comune di Vita la concorrente Marsala Maria di Vito.

Trapani, addì 11 novembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: DOMPIERI.

(3967)

REGIA PREFETTURA DI TERNI

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Con decreto n. 18741 del 5 novembre 1937-XVI ha approvato la seguente graduatoria del concorso ai posti di levatrice condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1935:

1. Salucci Sensi Esdra, titoli p. 10,15; esame p. 42,50, totale p. 52,65.
2. Rossi Teresa, titoli p. 1,87; esame p. 47,50, totale p. 49,37.
3. Righetti Giulia, titoli p. 3,75; esame p. 42,75, totale p. 46,50.
4. Marganelli Italia, titoli p. 1,25; esame p. 45, totale p. 46,25.
5. D'Alessandro Maria, titoli p. 0,31; esame p. 42,50, totale p. 42,81.
6. Fidati Wanda, titoli p. 0,31; esame p. 35, totale p 35,31.

Terni, addì 10 novembre 1937 - Anno XVI

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

In conseguenza della graduatoria del concorso ai posti di levatrice condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1935 approvata con decreto n. 18741 del 5 novembre 1937-XVI, ho dichiarato le sottonotate levatrici vincitrici dei posti a fianco di ciascuna segnati:

1. Salucci Sensi Esdra - Terni, frazione Rocca S. Zenone.
2. Rossi Teresa - Terni, frazione Stroncone.
3. Marganelli Italia - Orvieto, città.

Terni, addì 10 novembre 1937 - Anno XVI

Il Prefetto.

(3969)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta vacanti nei comuni di Bianzè, Trivero (Soprana) e Villarboit, formata dalla Commissione giudicatrice istituita con decreto Ministeriale 16 febbraio 1937-XV;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee:

1. Dall'Acqua Celestina Maria . . . punti 54,925/400
2. Carazzo Iride fu Giovanni . . . » 54,025/400
3. Bartorello Giovanna Maria . . . » 48,473/400
4. Bussa Angela fu Andrea . . . . » 46,981/400
5. Autino Angela fu Ernesto . . . » 44,084/400

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Bollettino degli annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'Albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 11 novembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: BARATELLI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto di pari numero e data con cui si approva la graduatoria delle candidate dichiarate idonee nei concorsi a posti di levatrice condotta vacanti nei comuni di Bianzè, Trivero (Soprana) e Villarboit;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi sanitari;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta nei comuni di Bianzè, Trivero (Soprana) e Villarboit le seguenti candidate ammesse in graduatoria e per la condotta a fianco di ciascuna segnata:

1. Dall'Acqua Celestina, per la condotta di Villarboit;
2. Carazzo Iride fu Giovanni, per il Consorzio di Trivero (Soprana);
3. Bartorello Giovanna Maria, per la condotta di Bianzè.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'Albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 11 novembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: BARATELLI.

(3966)

REGIA PREFETTURA DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti vacanti di levatrice condotta di cui al bando di concorso del 30 gennaio 1936, n. 33185, trasmessa in data 18 ottobre 1937 (n. di prot. 18174) della Regia prefettura di Palermo, ove si è svolto il concorso stesso;

Considerata la regolarità delle operazioni compiute dalla predetta Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti vacanti di levatrice condotta della Provincia, di cui al bando di concorso 30 gennaio 1936, n. 33185:

1° Tesi Ida, titoli punti 2,15/50, esame orale punti 50/50, totale punti 52,,15/100;

2° Carnevale Maria, titoli punti 1,22/50, esame orale punti 50/50, totale punti 51,22/100;

3° Cristofori Dina, titoli punti 0,15/50, esame orale punti 50/50, totale punti 50,15/100;

4° Guerrini Nella, titoli punti 0,12/50, esame orale punti 49/50, totale punti 49,12/100;

5° Marmirola Fernanda, titoli punti 0,94/50, esame orale punti 48/50, totale punti 48,94/100;

6° Russo Giulia, titoli punti 1,69/50, esame orale punti 47/50, totale punti 48,69/100.

7° Ieri Gemma Emilia, titoli punti 0,50/50, esame orale punti 42/50, totale punti 42,50/100;

8° Bordina Maria, titoli punti 1,64/50, esame orale punti 40/50, totale punti 41,64/100;

9° Romanelli Vittoria, titoli punti 6,42/50, esame orale punti 35/50, totale punti 41,42/100.

Cosenza, addì 8 novembre 1937 - Anno XVI.

Il prefetto: PALMARDITA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti vacanti di levatrice condotta della Provincia, approvata con decreto prefettizio di pari numero e data;

Viste le domande delle singole concorrenti, nelle quali sono indicate, secondo l'ordine di preferenza, le sedi per le quali le medesime hanno inteso di concorrere;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate concorrenti, elecante secondo l'ordine della graduatoria già approvata, sono dichiarate vincitrici al posto di levatrice condotta rispettivamente nel Comune a fianco di ciascuna di essa segnato:

1ª Tesi Ida, Cosenza (frazione S. Ippolito).
2ª Carnevale Maria, Fuscaldo.
3ª Cristofori Dina, Mendicino.
4ª Guerrini Nella, Aiello Calabro (2ª condotta).
5ª Marmirola Fernanda, Cassano al Jonio.
6ª Russo Giulia, Spezzano Albanese.
7ª Ieri Gemma Emilia, Grimaldi.
8ª Bordina Maria, senza assegnazione, essendo stato occupato dalla 1ª in graduatoria l'unica condotta richiesta.
9ª Romanelli Vittoria, Trenta (Consorzio col comune di Casole Bruzio).

Cosenza, addì 8 novembre 1937 - Anno XVI.

Il prefetto: PALMARDITA.

(3928)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.